



una scelta comune

LIFE09 ENV/IT/000056



Il progetto è realizzato con il contributo finanziario del Programma LIFE della Commissione Europea

Acronimo del progetto
Project Acronym **W.I.Z.**

Titolo completo del progetto
Project Full Title **WIZ – WaterIZE spatial planning: encompass future drinkwater management conditions to adapt to climate change**

Numero del progetto
Project No **LIFE09 ENV/IT/000056**

No. Deliverable **D7.2**

Rapporto sullo Stato dell'arte sui Regolamenti, norme e prassi in vigore

Rev. 5a 28/02/2011

Partner di progetto / Project Partner



Capofila/Main Contractor

Acque S.p.A.
Sede Legale: Via Garigliano, 1
I - 50053 EMPOLI –IT
Sede operativa: Via A. Bellatalla, 1
I – 56121 Ospedaletto (PI)
<http://www.acque.net>



Autorità di bacino
Via dei Servi, 15
I - 50122 FIRENZE – IT
<http://www.adbarno.it>



Ingegnerie Toscane S.r.l.
Via di Villamagna, 90
I – 50126 Firenze
Via A. Bellatalla, 1
I – 56121 Ospedaletto (PI)
<http://www.acque.net>



Instituto Tecnológico de Galicia
PO.CO.MA.CO Sector I Portal 5
ES – 15190 A Coruña - Galicia –
ESPAÑA
<http://www.itg.es>

Informazioni sul documento / Document Information

Project / Progetto

**Acronimo del progetto/
Project Acronym**

W.I.Z.

**Titolo completo del
progetto / Project Full Title**

*WIZ – WaterIZE spatial planning:
encompass future drinkwater
management conditions to adapt to
climate change*

Data di avvio / Project start:

01/09/10

**Durata del Progetto / Project
duration:**

36 mesi / 36 months

**Contratto no / Grant agreement
no.:**

LIFE09 ENV/IT/000056

Document

No Deliverable / Deliverable No:

D7.2

**Titolo del
Deliverable / Deliverable title:**

*Rapporto sullo Stato dell'arte sui
Regolamenti, norme e prassi in
vigore /
State-of-the-art report about
regulations, norms and practices in
force*

**Data contrattuale del
Deliverable / Contractual Date of
Delivery:**

28/02/11

**Data di consegna del
Deliverable / Actual Date of
Delivery:**

28/02/11

Editore(i) / Editor(s):

Ing. Isabella Bonamini

Autore(i) / Author(s):

AA.VV.

Revisore(i) / Reviewer(s):

Ing. Bernardo Mazzanti

Partner / Partner(s):

ABARNO

**No Work package / Work
package no.:**

07

Titolo Work package /Work package title:	<i>Raccogliere uno Stato dell'Arte aggiornato: scenari, metodologie, strumenti, pratiche e disponibilità dei dati / Gather an updated State of The Art: scenarios, methodologies, tools, practices and data availability</i>
Leader del Work package/ Work package leader:	<i>Ing. Isabella Bonamini</i>
Distribuzione/Distribution (Public/Reserved):	<i>Public</i>
Natura/Nature (Report, ...):	<i>Program</i>
Versione-Revisione/ Version-Revision:	<i>5a</i>
Bozza-Definitivo /Draft-Final	<i>Definitivo / Final</i>
No di pagine (inclusa copertina)/ Total number of pages: (including cover)	<i>114</i>
Parole chiave/ Keywords:	<i>regolamenti, norme, pratiche in vigore, regulations, norms, practices in force</i>

Revisioni/Change Log

Motivo della revisione/Reason for change	Argomento della revisione/Issue	Numero della Revisione/Revision	Data della Revisione/ Date
--	Versione iniziale / Initial version	1a	25/01/2011
Integrazione con il rapporto FUNITG / Integration of FUNITG report	Situazione in Spagna / Spanish situation	2a	08/02/2011
Inserite le conclusioni / Conclusions added	Conclusioni / Conclusions	3a	11/02/2011
Correzioni prima del rilascio / proofreading before release	Revisione editoriale / Proofreading	3b	23/02/2011
Rilascio per la consegna/ final release	Revisione editoriale / Proofreading	4a	28/02/2011

Esonero Responsabilità/Disclaimer

Questo documento contiene descrizioni che riguardano le attività, i risultati e i prodotti del Progetto WIZ. Alcune sue parti potrebbero essere tutelate sotto Diritto di Proprietà Intellettuale (IPR). Per questo motivo vi chiediamo di contattare il Consorzio WIZ prima di utilizzarlo (e.mail: o.cei@acqueingegneria.net).

Se ritenete che questo documento sia in qualsiasi modo lesivo dei diritti di proprietà intellettuale di vostro possesso – come persona o come rappresentante di un organizzazione – informateci tempestivamente.

Gli autori di questo documento hanno preso tutte le misure disponibili possibili per far sì che il suo contenuto sia accurato, consistente e legale. Tuttavia, né il partenariato nel suo insieme, né i singoli partner che direttamente o indirettamente abbiano preso parte alla creazione e alla pubblicazione di questo documento sono responsabili per qualsiasi cosa possa accadere come risultato del suo utilizzo.

Questa pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo dell'Unione Europea. Il consorzio WIZ è il solo responsabile del contenuto di questa pubblicazione che non riflette necessariamente il pensiero dell'Unione Europea

WIZ è parzialmente finanziato dall'Unione Europea (Life+ Programme 2009).

- o - o -

This document contains description of the WIZ project findings, work and products. Certain parts of it might be under partner Intellectual Property Right (IPR) rules so, prior to using its content please contact the consortium head for (e.mail: o.cei@acqueingegneria.net).

In case you believe that this document harms in any way IPR held by you as a person or as a representative of an entity, please do notify us immediately.

The authors of this document have taken any available measure in order for its content to be accurate, consistent and lawful. However, neither the project consortium as a whole nor the individual partners that implicitly or explicitly participated the creation and publication of this document hold any sort of responsibility that might occur as a result of using its content.

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The content of this publication is the sole responsibility of WIZ Consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

WIZ is a project partially funded by the European Union

Indice

W.I.Z.....	1
WIZ – WaterIZe spatial planning: encompass future drinkwater management conditions to adapt to climate change	1
LIFE09 ENV/IT/000056.....	1
Rapporto sullo Stato dell'arte sui Regolamenti, norme e prassi in vigore.....	1
Partner di progetto/Project Partner.....	2
Informazioni sul documento/Document Information.....	3
Project/Progetto.....	3
Document.....	3
Revisioni/Change Log.....	5
Esonero Reponsabilità/Disclaimer.....	6
Indice.....	7
Lista delle tabelle.....	11
1 Premessa - Il Progetto WIZ: informazioni sintetiche.....	12
1.1 Documenti contrattuali di riferimento.....	13
1.2 Collocazione dell'Azione 07 all'interno di WIZ.....	13
1.2.1 Finalità dei Rapporti 7.1, 7.2, 7.3.....	13
1.2.2 Descrizione della struttura dei rapporti e nessi.....	14
1.3 Coordinamento del lavoro.....	15
1.4 Comunicazione e knowledge management.....	15
2 Il Rapporto D7.2 – Report sullo stato dell'arte sui regolamenti, norme e prassi in vigore.....	17
2.1 Premessa.....	17
2.2 Il Team.....	18
2.3 Gli indicatori di progresso e controllo di qualità dei risultati.....	18
2.3.1 Ampiezza di copertura delle fonti.....	18
2.3.2 Il controllo della qualità dei risultati.....	21
2.4 Validità degli assunti della proposta di progetto.....	21
2.5 La ricognizione svolta.....	23
3 Il contributo di FUNITG: la situazione in Spagna.....	24
4 La normativa.....	26
4.1 Normativa comunitaria attinente alla risorsa idrica e alla valutazione degli effetti ambientali.....	27
4.1.1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	28

<u>4.1.2 Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni</u>	<u>31</u>
<u>4.1.3 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.....</u>	<u>31</u>
<u>4.1.4 Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano... </u>	<u>32</u>
<u>4.1.5 Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque,.....</u>	<u>33</u>
<u>4.1.6 Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.....</u>	<u>34</u>
<u>4.2 Normativa nazionale e regionale attinente alla risorsa idrica e alla valutazione degli effetti ambientali</u>	<u>35</u>
<u>4.2.1 Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".....</u>	<u>36</u>
<u>4.2.2 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".</u>	<u>36</u>
<u>4.2.3 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.....</u>	<u>36</u>
<u>4.2.4 D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 13, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente".....</u>	<u>39</u>
<u>4.2.5 Decreto Legislativo 16 Marzo 2009, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento".....</u>	<u>39</u>
<u>4.2.6 Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque,</u>	<u>39</u>
<u>4.2.7 Legge Regionale 21 luglio 1995, n.81 "Norme di attuazione della Legge 5.1.1994, n. 36, Disposizioni in materia di risorse idriche".....</u>	<u>42</u>
<u>4.2.8 Legge Regionale 31 maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".....</u>	<u>42</u>
<u>4.2.9 Legge Regionale 3 marzo 2010, n. 28 "Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali.</u>	<u>43</u>
<u>4.2.10 D.P.G.R. 26 maggio 2008, n. 29/R</u>	<u>44</u>
<u>4.2.11 Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale,</u>	

protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo,	45
4.2.12 Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo".....	46
4.2.13 Legge Regionale 12 Febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza".....	48
4.3 Normativa nazionale e regionale afferente al settore dell'urbanistica.....	49
4.3.1 Legge 17 agosto 1942, n.1150 Legge urbanistica.....	49
4.3.2 Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.....	49
4.3.3 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1 Norme per il governo del territorio.....	50
4.3.4 Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R "Regolamento di attuazione dell' art. 37 comma 3 della legge regionale 1/2005 - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti"	55
5 Le funzioni di pianificazione ed i soggetti ad esse deputati.....	57
6 Gli strumenti di pianificazione e controllo nell'area di progetto.....	61
6.1 Pianificazione inerente la risorsa idrica.....	61
6.1.1 Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.....	61
6.1.2 Piano di Bacino.....	62
6.1.3 Piano di tutela delle acque	68
6.1.4 Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Basso Valdarno....	69
6.1.5 La pianificazione del settore irriguo.....	73
6.2 Pianificazione urbanistica.....	73
6.2.1 Piano di indirizzo territoriale della Toscana	73
6.2.2 Piani territoriali di coordinamento provinciale.....	76
6.2.2.1 Piano territoriale di coordinamento provinciale di Firenze	76
6.2.2.2 Piano territoriale di coordinamento provinciale di Pisa ...	77
6.2.2.3 Piano territoriale di coordinamento provinciale di Pistoia	78
6.2.2.4 Piano territoriale di coordinamento provinciale di Siena..	79
6.2.2.5 Piano territoriale di coordinamento provinciale di Lucca.	81
6.2.2.6 Piano territoriale del Parco e relativo Piano di Gestione. .	83
6.2.3 Piani strutturali comunali.....	84
6.2.4 Regolamento urbanistico comunale.....	86
6.2.5 Piani complessi di intervento.....	87

6.2.6 Piani attuativi.....	87
6.2.7 Piani e programmi di settore/ e gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata	87
7 Analisi di alcune procedure e prassi amministrative in uso, afferenti alle tematiche di WIZ.....	88
7.1 Rapporto tra Piano di bacino distrettuale e piano di tutela.....	88
7.2 La procedura per il rilascio di concessioni idriche.....	88
7.3 La formazione degli strumenti urbanistici.....	89
7.4 L'espressione del parere di AATO e Gestore in sede di formazione degli strumenti urbanistici.....	90
8 Considerazioni conclusive.....	97
8.1 I conflitti di competenza.....	97
8.2 I conflitti tra norma e prassi.....	97
8.3 Il passaggio di scala e l'adattamento agli ambiti di riferimento..	98
8.4 Conclusioni.....	98
8.5 Spunti per ulteriori approfondimenti e ricerche al di fuori dell'ambito del progetto WIZ.....	99
8.6 Allegati.....	100
9 Appendice 1 - Il contributo ITG per la situazione in Spagna.....	101
9.1 DESARROLLO DEL AGUA Y DEL TERRITORIO.....	101
9.1.1 Competencias en España.....	102
9.1.2 Principios generales de la Administración Pública del Agua.	102
9.1.3 Funciones del Estado en relación con el Dominio Público Hidráulico.....	103
9.1.4 Régimen jurídico básico aplicable a las Comunidades Autónomas.....	103
9.1.5 Marco competencial en materia de aguas.....	104
9.1.6 La distribución de otras competencias.....	106
9.2 Jerarquía de competencias.....	108
9.3 NORMATIVAS.....	108
9.3.1 Directiva Marco del Agua.....	109
9.3.2 Ley de Aguas.....	111
9.3.3 Libro Blanco del Agua.....	111
9.3.4 Libro Digital del Agua.....	111
9.3.5 Plan Nacional de Calidad de Aguas.....	112
9.3.6 Otras legislaciones.....	113
9.4 BIBLIOGRAFÍA.....	114

Lista delle tabelle

Tab. 1 - Distribución constitucional de competencias.....	107
Tab. 2 - Jerarquía de competencias.....	108
Tab. 3 - Etapas de implantación de la Directiva Marco del Agua	110
Tab. 4 - Temas del Libro Digital del Agua.....	112
Tab. 5 - Ejemplo de Legislación analizada.....	113

1 Premessa - Il Progetto WIZ: informazioni sintetiche

Il progetto WIZ (*WaterIZe spatial planning: encompass future drinkwater management conditions to adapt to climate change - Acquifichiamo la pianificazione territoriale: includere le condizioni future di gestione dell'acqua potabile per adattarsi al cambiamento climatico*), è un progetto cofinanziato dal Programma Life + della Commissione Europea (LIFE09 ENV/IT/000056).

I partner coinvolti sono Acque Spa (Pisa), beneficiario coordinatore, l'Autorità di Bacino del Fiume Arno (Firenze), Ingegnerie Toscane Spa (succeduta ad Acque Ingegneria - Pisa) e Fundación Instituto Tecnológico de Galicia (A Coruña, Spagna). Il progetto, articolato in 20 Azioni, suddivise come responsabilità tra i beneficiari, ha una durata complessiva di 36 mesi (01/09/2010 - 30/08/2013).

Scopo di WIZ è quello di garantire lo sviluppo territoriale, con particolare riferimento ai processi di pianificazione urbanistica, nei limiti della sostenibilità della risorsa idrica, anche in un ottica futura, considerando le eventuali variazioni in termini di disponibilità idrica conseguenti ai cambiamenti climatici e stimando i costi anche in termini di infrastrutture. WIZ si propone inoltre di facilitare ed agevolare la partecipazione dei cittadini e delle imprese alla gestione partecipata dell'acqua, fornendo un quadro conoscitivo trasparente e integrato a tutti gli stakeholder, tramite la costituzione di una comunità di apprendimento.

Il progetto si concretizza nella realizzazione di una piattaforma dimostrativa WIZ, auspicando l'istituzionalizzazione del relativo processo all'interno degli strumenti di governo del territorio.

La piattaforma WIZ è un sistema in grado di integrare l'informazione sulla capacità di erogazione delle infrastrutture (attuali e di previsione, derivanti dai piani di investimento), tenendo conto della disponibilità di risorsa e della pianificazione urbanistica (in particolare di previsione).

Altro obiettivo, più ambizioso perché dipendente da un percorso politico che WIZ può influenzare fino a un certo punto, consiste nell'istituzionalizzazione del processo all'interno degli strumenti giuridici di riferimento.

A tal fine è prevista la diffusione della conoscenza dell'importanza di WIZ nella gestione del servizio idrico per ottenere un tasso crescente di adesioni da parte degli enti locali, auspicando un conseguente aumento dell'integrazione nella politica locale e quindi della conseguente capacità decisionale e risoluzione dei conflitti.

1.1 Documenti contrattuali di riferimento

La Commissione Europea ha cofinanziato la proposta di progetto, sottoscrivendo la convenzione tra le parti in data 31 agosto 2010.

Tra il beneficiario incaricato del coordinamento (Acque S.p.A) e l'Autorità di bacino dell'Arno, beneficiario associato, è stato sottoscritto, in stessa data, un Accordo Consorziato che regola i rapporti e gli obblighi. In particolare, nell'Allegato Tecnico all'Accordo – *Partecipazione tecnica e finanziaria del beneficiario associato* – sono indicate le Azioni di cui l'Autorità è responsabile e i relativi deliverable (documenti consegnabili) con le loro scadenze.

Questo documento è uno dei deliverable previsti nell'Azione 07.

1.2 Collocazione dell'Azione 07 all'interno di WIZ

Dal punto di vista scientifico e tecnologico il progetto WIZ si basa su un quadro conoscitivo, pianificatorio e metodologico consolidato. Infatti l'incertezza intrinseca connessa alle previsioni non permette di poter divergere da schemi già ampiamente accettati e consolidati se non si vuole rischiare di bloccare l'intero processo di attuazione. A tal fine l'Azione 07 – *Raccogliere lo Stato dell'Arte aggiornato; scenari, metodologie, strumenti, pratiche e disponibilità dei dati* – prevede un censimento degli aspetti chiave del sistema, proprio al fine di produrre una sorta di catalogo delle metodologie e strumenti disponibili, del quadro normativo, delle pratiche decisionali e procedurali deliberative e contestuali in uso, della disponibilità, accessibilità e organizzazione dell'informazione.

L'Azione 07 appartiene al gruppo delle azioni preparatorie e come tale è relativa alla prima fase temporale del progetto, andando a costituire l'elemento di base per l'implementazione della piattaforma WIZ.

L'Azione si concretizza nella redazione di tre documenti (deliverable), il cui termine di consegna è fissato nel 28 febbraio 2011.

I Rapporti dell'Azione 07 hanno i seguenti contenuti:

- D7.1: *Relazione sullo stato dell'arte delle metodologie e strumenti disponibili;*
- D7.2: *Relazione sullo stato delle leggi, norme e pratiche in vigore;*
- D7.3: *Relazione sullo stato dell'arte delle tecnologie di accesso e disponibilità dei dati.*

1.2.1 Finalità dei Rapporti 7.1, 7.2, 7.3

I tre Rapporti contengono in termini di strumenti, modelli, pratiche disponibili, normative di riferimento

L'obiettivo è di assicurare che si tenga conto e si valutino nel progetto le eventuali novità occorse dopo lo screening effettuato al momento della redazione della proposta (2009) e al momento della successiva negoziazione con la Commissione (primavera 2010).

In particolare sono stati riesaminati gli strumenti per:

- collegare una modellazione di larga scala - tipica delle Autorità di bacino che gestiscono l'informazione al livello del bacino idrografico, a una modellazione di piccola scala - tipica delle progettazioni sia infrastrutturali che edilizie;
- collegare le previsioni di medio-lungo termine con quelle di breve termine;
- fare una mappatura reale della base di conoscenza esistente della pianificazione territoriale.

Il tutto insieme alle informazioni pertinenti a struttura, formati dei dati, nonché le tendenze attuali della pianificazione e dei progetti, specialmente in relazione alle considerazioni di adattamento all'impatto del cambiamento climatico. E tutto ciò nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo dell'Azione 07, contenuto nei tre rapporti, cioè nell'individuare scenari e informazioni di fondo su cui basare e consolidare le scelte progettuali.

L'attività prodotta all'interno dell'Azione 07 ha di fatto consentito di stabilire che i dati ad oggi disponibili sono dati consistenti e di buona qualità e che quindi possono, all'interno del progetto, costituire la base dello stato dell'arte.

1.2.2 Descrizione della struttura dei rapporti e nessi

Il prodotto finale dell'Azione 07, come sopra riportato, si concretizza con la redazione dei tre distinti rapporti. Nelle conclusioni sono inoltre evidenziate, ove riscontrate, le difficoltà incontrate nella stesura della relazione e gli eventuali punti che potrebbero essere successivamente sviluppati.

I tre Rapporti sono strutturati in modo analogo e risultano logicamente e sequenzialmente collegati nei contenuti specifici.

Nel loro insieme forniscono il substrato conoscitivo per l'implementazione della piattaforma *WIZ*, con un contributo in termini strumentali (modelli e strumenti), gestionali (norme e prassi), di organizzazione della conoscenza (tecnologie di accesso e disponibilità dei dati).

1.3 Coordinamento del lavoro

Soggetto responsabile dell'Azione 07 è l'Autorità di bacino del fiume Arno, con l'ausilio degli altri beneficiari del cofinanziamento. L'Autorità di bacino, così come previsto nel budget di progetto, per l'attivazione dell'azione si è avvalsa di assistenza esterna. Il fornitore del servizio è stato individuato ricorrendo ad una procedura concorrenziale in economia per l'affidamento a cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006.

Per la scelta del contraente migliore è stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 83 del già citato decreto legislativo). La valutazione comparativa, dopo la verifica della conformità dei requisiti tecnici richiesti, si è svolta tenendo conto:

- del valore tecnico del preventivo;
- della professionalità dei concorrenti (con particolare riferimento a servizi e incarichi della stessa tipologia o a questa assimilabili);
- del corrispettivo economico, da valutarsi quale ultimo elemento e con l'apertura dell'offerta in separata seduta pubblica).

L'affidatario è risultato essere la Telos Consulting srl, con sede in Siena, società nella quale operano professionalità che hanno maturato significative esperienze nel settore dei servizi pubblici attinenti alla gestione della risorsa idrica e che è in possesso di esperienza pluriennale in materia di pianificazione prodotta dagli AATO.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna all'Autorità di bacino, il Segretario Generale, con decreto n. 97 del 3 settembre 2010, ha individuato la composizione della struttura interna di gestione, finalizzata all'attuazione delle azioni di progetto di cui l'Autorità di bacino stessa è beneficiaria e/o comunque coinvolta con gli altri partner.

Tutte le attività di progetto sono state inoltre condivise sin dall'inizio tra i beneficiari, discutendo e valutando le varie attività, sia via web sia con incontri diretti. A tal fine è stato individuato un calendario di riunioni periodiche tra i partner, finalizzate al confronto, alla condivisione ed omogeneizzazione delle attività di progetto, attività di coordinamento e confronto peraltro agevolata dal deposito delle informazioni e dei documenti stessi, man mano che sono stati predisposti, sul portale interno del progetto.

1.4 Comunicazione e knowledge management

La definizione di un quadro conoscitivo condiviso a tutti gli attori, istituzionali e non, fino all'istituzionalizzazione finale del processo, è una delle finalità di WIZ, e deve ovviamente partire dal team interno e dai partner di progetto.

Gli incontri e le azioni preliminari hanno avuto come scopo quello di creare una base di idee e obiettivi, di condivisione di punti di vista, conoscenze ed esperienze per consentire di svolgere le azioni previste avvalendosi di tutto il patrimonio conoscitivo disponibile nonché per definire il modo con cui approcciare la comunità scientifica e professionale.

Lo sviluppo del lavoro e la condivisione delle informazioni e conoscenza acquisite durante le attività di ricognizione è stata agevolata da un uso estensivo del web, utilizzando un sito predisposto e basato su motore open source Semantic MediaWiki, sul quale lavorare e depositare, fin dall'inizio, quanto prodotto.

Il Team di monitoraggio Astrale Timesis ha accesso al sito.

2 Il Rapporto D7.2 – Report sullo stato dell'arte sui regolamenti, norme e prassi in vigore

2.1 Premessa

L'intento del progetto WIZ è quello di contribuire all'integrazione delle condizioni future di gestione della risorsa idrica con lo sviluppo e la pianificazione territoriale, ovvero di fare in modo che i processi di pianificazione che influenzano la domanda di acqua in modo significativo siano improntati a favorire la protezione della risorsa e la gestione sostenibile della stessa.

Come evidenziato nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM (2007) 414, relativa a *"Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione Europea"* anche la pianificazione dell'uso del suolo è uno dei fattori che maggiormente incidono sull'uso dell'acqua. Una ripartizione inadeguata delle risorse idriche tra settori economici si traduce in situazioni di squilibrio tra fabbisogno di acqua e risorse idriche esistenti. È necessaria, quindi, una svolta pragmatica per modificare gli approcci strategici e passare ad una pianificazione più efficace dell'uso del suolo ai livelli opportuni.

Ai fini del progetto WIZ e nella prospettiva indicata anche a livello europeo diventa importante realizzare una ricognizione ed analisi delle disposizioni normative europee, nazionali e regionali in materia di risorse idriche e di pianificazione territoriale e dell'ambiente edificato.

La ricognizione riportata nei paragrafi che seguono prevede una ripartizione della normativa comunitaria, nazionale e regionale distinguendo il settore afferente alla risorsa idrica, alla gestione della stessa e, più in generale, alla valutazione degli effetti ambientali dal settore propriamente urbanistico. Sulla base di tale ricognizione, vengono quindi dettagliate ed evidenziate le funzioni di pianificazione come disciplinate dalla normativa ed individuati i soggetti alle stesse deputati. Infine, vengono rilevati gli strumenti di pianificazione sempre distinguendo tra il settore afferente alla gestione della risorsa idrica e quello urbanistico territoriale.

Nella ricognizione compiuta non sono riportate informazioni afferenti al cambiamento climatico e all'accesso, archiviazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni ambientali in quanto oggetto di specifica trattazione nei relativi rapporti D7.1 e D7.3.

Attraverso la definizione del quadro normativo e pianificatorio è possibile individuare nel sistema di norme, di competenze e di piani quegli elementi sui quali innestare l'azione di WIZ.

Disporre di una base conoscitiva solida ed esaustiva, comprensiva di tutti gli aspetti afferenti all'utilizzo di acqua ad uso idropotabile, consente anzitutto di esprimere pareri tecnicamente basati e quindi privi di quelle genericità e ambiguità che spesso caratterizzano alcuni provvedimenti, anche vincolanti, ma non supportati da un adeguato quadro conoscitivo.

Tale piattaforma conoscitiva potrà costituire il necessario punto di partenza ai fini dell'istituzionalizzazione di WIZ nel quadro normativo di riferimento, preludio ad uno snellimento delle procedure e dei costi, ed alla messa a disposizione di un servizio trasparente e codificato tra enti, gestori, professionisti e utenti finali coinvolti.

2.2 Il Team

Il gruppo di lavoro interno, impegnato nell'Azione 7.2 è così composto:

Bartoli Elena	Technician
Bonamini Isabella	Manager (Action Leader)
Cambi Stefano	Technician
Consolati Donella	Manager
Del Fante Luigi	Engineer
Giuntini Sara	Technician
Lovecchio Giacomo	Technician
Mazzanti Bernardo	Manager
Valli Elisabetta	Technician

2.3 Gli indicatori di progresso e controllo di qualità dei risultati

Come indicatori di progresso si è ritenuto valido e corretto utilizzare quanto già contenuto nella proposta progettuale in merito alle tipologie di indicatore, alle soglie di misurazione, a chi misura e con che mezzi.

In particolare gli indicatori, che si ricorda, devono essere caratterizzati da una loro *misurabilità*, sono stati individuati nell'*ampiezza di copertura delle fonti*, nella *qualità dei risultati* e nel *resoconto di completamento*.

2.3.1 Ampiezza di copertura delle fonti

Una prima indicazione da seguire nella ricerca delle informazioni, nello

specifico di tipo giuridico e gestionale, è stato quello di attenersi, in prima istanza, alla documentazione propria dei mandati istituzionali dei beneficiari e, al di fuori di questi settori, nell'individuare le informazioni collegate spazialmente e in termini di finalità agli obiettivi di WIZ.

Per quanto riguarda il quadro giuridico di riferimento ad esempio sono state considerate in via prioritaria le fonti attinenti alla gestione della risorsa idrica o comunque impattanti su essa anche in maniera indiretta e il sistema di regolazione relativo al governo del territorio, con particolare attenzione alla parte di sviluppo urbanistico, tenendo conto anche della diffusione di consuetudini e prassi.

L'indagine del rapporto D7.2 inoltre si è inoltre avvalsa dei risultati di un questionario on-line attivato sul sito del progetto, sottoposto ai Comuni (55), appartenenti all'Ambito Ottimale n. 2 – Basso Valdarno, prodotto a supporto delle azioni di raccolta dati.


Il questionario prevede la compilazione di un livello base di informazioni, afferenti ai contenuti e alla accessibilità degli strumenti urbanistici, con particolare riferimento al Regolamento Urbanistico, e di informazioni più complesse ove disponibili.

Il questionario è stato inviato direttamente agli uffici tecnici competenti e alle funzioni politiche. I destinatari sono stati individuati insieme ad Acque Spa (ACQSPA).


Si è quindi provveduto a contatti telefonici individuali per dettagliare e contestualizzare il questionario stesso.

I risultati di tale attività sono riportati in allegato al presente Rapporto.

Il controllo del raggiungimento dell'obiettivo compete al Comitato Scientifico e Tecnologico, sulla base di una verifica di tipo documentale da condursi alla fine dell'azione.



Ill. 1: Pagina di accoglienza del questionario online



Ill. 2: La prima schermata del questionario ai Comuni dell'area WIZ in Italia

2.3.2 Il controllo della qualità dei risultati

Il controllo di qualità e la validazione dei risultati avviene direttamente tramite l'organizzazione delle attività sul sito web del progetto, dove la lettura e i commenti sulle varie attività garantiscono un meccanismo costante di controllo e validazione.

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo può essere effettuata solo a seguito dello svolgimento della attività di progetto susseguenti all'Azione 07, ma che su questa si basano.

La misura della bontà dell'azione sarà data da quanto il materiale reperito e organizzato è stato utilizzato.

Il controllo del raggiungimento dell'obiettivo compete al Comitato Scientifico e Tecnologico e ai Leader delle attività susseguenti.

2.4 Validità degli assunti della proposta di progetto

La proposta di progetto si basa su una sostanziale invarianza degli aspetti relativi al cambiamento climatico, sia sotto l'aspetto scientifico che gestionale e in una altrettanto sostanziale invarianza dello stato dei luoghi, con riferimento alle infrastrutture derivanti dai piani di investimento.

Si ritiene che tale assunti, esposti in fase di presentazione del progetto, rimangano validi, anche in considerazione del ridotto intervallo temporale intercorso, e possano pertanto ritenersi del tutto verosimili. Gli assunti di cui sopra sono stati quindi posti alla base delle attività.

Occorre però precisare che per quanto riguarda lo stato dell'arte della normativa bisogna tener conto degli aggiornamenti intervenuti:

- i provvedimenti adottati nel corso del 2010, di cui si dà atto nell'ambito della presente ricognizione,
- le disposizioni introdotte a livello nazionale in merito alla soppressione delle Autorità di ambito territoriale ottimale che sempre nel 2010 ha determinato un ampio dibattito tra gli operatori del settore e indotto la Regione Toscana ad avviare un ripensamento dell'intero sistema relativo all'organizzazione del servizio idrico integrato a livello territoriale.

La previsione contenuta nel decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (cd Milleproroghe), che risulta attualmente in corso di conversione, relativa alla proroga al 31 marzo 2011 della soppressione delle Autorità di ambito territoriale ottimale, ha indotto la Regione Toscana sul finire del 2010 a rinviare ogni determinazione in merito al riassetto organizzativo del servizio idrico integrato.*

Si fa presente in merito che la normativa prevede che decorso tale termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'Ambito territoriale sia da considerarsi nullo e che entro il medesimo termine, le Regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

E' comunque evidente che gli assunti a base della proposta di progetto risultano fortemente condizionati da questi recenti provvedimenti e dagli ulteriori che la Regione intenderà di conseguenza adottare, che potrebbero mutare profondamente l'assetto organizzativo nella gestione del servizio idrico integrato.

Qui dunque è utile porre l'accento sulla possibile limitazione di validità temporale dello screening documentale (la ricognizione compiuta potrebbe risultare riferito ad un ambito temporalmente circoscritto).

La ricognizione effettuata non riporta neppure le possibili variazioni alle normative statali e regionali di riferimento sia per quanto attiene alla risorsa idrica (es. futura costituzione delle Autorità di distretto, in attuazione della Parte III del decreto legislativo n. 152/2006; nuova legge regionale sulla difesa del suolo e sulle risorse idriche) che all'ambiente edificato (revisione della legge regionale 1/2005).

Le possibili evoluzioni delle disposizioni di settore, anziché costituire una mancanza, potrebbe rappresentare un'opportunità ai fini dell'implementazione di WIZ, almeno per quel che attiene alla eventuale revisione della normativa regionale urbanistica, ma non solo.

Si ribadisce, comunque, che la ricognizione non fornisce alcuna indicazione specifica in merito ad eventuali proposte o ipotesi di riforma

della legislazione regionale, non essendo al momento della redazione disponibili bozze ufficiali delle stesse. (Si rimanda all'Inception report per lo stato del dialogo al riguardo con la Regione Toscana).

2.5 La ricognizione svolta

La ricognizione ha preso avvio dall'esame della normativa, distinguendo quella afferente al settore delle risorse idriche da quella urbanistica e riportando per ciascun settore la normativa europea, laddove esistente, quella nazionale e quella regionale.

Sulla base della normativa sono state individuate le competenze, distinguendo le funzioni di pianificazione ai diversi livelli territoriali e i soggetti ad esse preposte.

Sono stati, quindi, esaminati gli strumenti di pianificazione, sempre distinguendo il settore delle risorse idriche da quello della pianificazione territoriale.

Infine è stata condotta una breve disamina di alcune prassi e procedure in uso afferenti alle tematiche di WIZ e coinvolgenti le amministrazioni titolari di specifiche competenze nei settori succitati.

3 Il contributo di FUNITG: la situazione in Spagna

Il partner spagnolo ITG ha contribuito con una ricognizione delle norme di riferimento in Spagna.

Questo Rapporto è corredato dall'analisi spagnola che riassumiamo qui di seguito e il cui testo completo in lingua originale è allegato in appendice.

Riassunto

La Costituzione Spagnola (CE) organizza lo Stato territorialmente in Municipi, Province e Comunità autonome, attribuendo a ciascuno di questi enti parziale autonomia sulla gestione dei propri interessi (art. 137).

Nel quadro dello Stato decentralizzato (art.2 CE), lo Stato e le Comunità autonome si ripartiscono le competenze nelle diverse materie, che si tratti di competenze legislative, regolamentari o esecutive. In questo senso si parla di competenza esclusiva, condivisa o concorrente.

Il problema dell'acqua afferisce a numerose materie riconosciute nella Costituzione, nelle quali ciascun ente territoriale ha le rispettive competenze, come ad esempio ambiente, pesca, agricoltura, energia, sanità, trasporti, protezione civile e così via.

La differenza di competenze nel settore delle risorse idriche implica la diversità dunque della legislazione spagnola, che si distingue in:

- principi generali dell'Amministrazione pubblica dell'Acqua, che sottolineano il dominio pubblico della risorsa idrica, il rispetto dell'unità del bacino idrografico, dei sistemi idraulici e del ciclo idrologico, coordinamento, partecipazione degli utenti, compatibilità con l'ordinamento territoriale, conservazione e protezione dell'ambiente;
- funzioni dello Stato in relazione al dominio pubblico idraulico, che si esprimono in pianificazione idrologica e realizzazione dei piani statali delle infrastrutture, adozione delle misure precise per l'attuazione degli accordi internazionali in materia, concessione di autorizzazioni;
- quadro di competenze in materia di acqua, che distingue le competenze statali esclusive (art. 149 CE) da quelle delle comunità autonome (art. 148 CE). Per quanto riguarda queste ultime gli Statuti hanno riconosciuto competenze soprattutto nella gestione delle acque minerali, termali e sotterranee e nell'approvvigionamento delle risorse idriche;
- la distribuzione delle altre competenze.

La normativa spagnola più recente in materia di risorse idriche è nel complesso di attuazione della normativa comunitaria.

La direttiva 2000/60/CE, Direttiva Acque, trova la sua attuazione nell'ordinamento spagnolo attraverso la legge 62/2003 del 30 dicembre 2003, che include, nell'art. 129, la modifica al testo della Ley de Aguas, approvata con Real decreto legislativo 1/2001, con il quale si inserisce a livello nazionale il quadro comunitario di gestione della risorsa.

La Ley de Aguas nasce dal recepimento della Direttiva Quadro sull'acqua e ha come obiettivo il regolamento del dominio pubblico della risorsa idrica, dell'uso dell'acqua e delle competenze attribuite allo Stato nell'ambito delle competenze delimitate dall'art. 149 CE, così come la previsione delle norme sulla protezione delle acque continentali, costiere e di transizione, senza pregiudizio della facoltà delle Comunità Autonome di fissare norme protettive aggiuntive.

Il Libro Bianco sull'acqua è stato redatto dal Ministero dell'ambiente nel 2000 con l'obiettivo di incrementare la conoscenza del problema dell'acqua in Spagna e, una volta descritta la situazione, stimarne la possibile evoluzione, prevedendo altresì la redazione dei piani idrologici dei bacini spagnoli e le priorità di intervento sull'utilizzo della risorsa. Il Libro Bianco è integrato dal Libro digitale sull'acqua che contiene i dati citati.

Il Piano Nazionale di qualità delle acque (risanamento e depurazione 2007-2015), per il recepimento della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Inoltre, esiste una vasta gamma di normativa nazionale che riguarda la risorsa idrica e ne disciplina gli strumenti di gestione.

4 La normativa

Le disposizioni normative oggetto della ricognizione sono state distinte secondo la seguente classificazione:

- normativa comunitaria attinente alla risorsa idrica e alla valutazione degli effetti ambientali;
- normativa nazionale e regionale attinente alla risorsa idrica e alla valutazione degli effetti ambientali;
- normativa nazionale e regionale afferente al settore urbanistico.

Per ciascuna norma esaminata è riportata una breve descrizione al fine di delinearne finalità e contenuti principali.

Occorre, inoltre, specificare che nella ricognizione si è fatto riferimento esplicito alle sole disposizioni normative al momento vigenti, omettendo di richiamare le normative abrogate (es. legge 18 maggio 1989, n. 183 sulla difesa del suolo ovvero legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di servizio idrico integrato), anche se occorre tener presente che sulla base delle norme abrogate sono stati predisposti e approvati alcuni strumenti di pianificazione citati nel documento.

4.1 Normativa comunitaria attinente alla risorsa idrica e alla valutazione degli effetti ambientali

Le direttive comunitarie riguardanti la risorsa idrica e la valutazione degli effetti ambientali sono essenzialmente le seguenti:

- direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Direttiva acque);
- direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (Direttiva alluvioni);
- direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Direttiva VAS);
- direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio;
- direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

4.1.1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 rappresenta la direttiva quadro in materia di acque a livello europeo ed ha, appunto, come obiettivo prioritario quello di istituire un quadro per l'azione comunitaria in materia di protezione delle acque, al fine in particolare di ridurre l'inquinamento, **impedire un ulteriore deterioramento e migliorare lo stato** degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide **sotto il profilo del fabbisogno idrico; promuovere e agevolare un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo** e contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

A tal fine la direttiva stabilisce che entro 15 anni dalla sua entrata in vigore (nel 2015) sia raggiunto un buono stato ambientale per tutti i corpi idrici e individua il **Piano di gestione** come lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico attraverso cui applicare i contenuti della medesima alla **scala territoriale locale**. In particolare la direttiva all'art. 13 prevede che *“per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un “piano di gestione”, il quale “comprende le informazioni riportate all'Allegato VII” della direttiva stessa. Tale Piano, pubblicato entro 9 anni dall'entrata in vigore della direttiva, può essere integrato “da programmi e piani di gestione più dettagliati per sottobacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica”.*

La direttiva, partendo dal presupposto che *“l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”* (considerando n. 1), e che *“è necessario sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque”* (considerando n. 9) rappresenta la base per un **dialogo continuo** tra settori diversi (protezione e gestione sostenibile delle acque, energia, trasporti, agricoltura, pesca, turismo) e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore **integrazione** tra le diverse politiche comunitarie afferenti ai settori sopra citati. In tale contesto il poter gestire la risorsa alla scala del “bacino idrografico”, definito appunto nella direttiva come la principale unità per la gestione, permette di individuare soluzioni e scelte atte a consentire lo sviluppo di politiche di utilizzo della risorsa che, in una analisi multispettrale, ne perseguono il mantenimento e la protezione, mitigandone il degrado e rispettando i sistemi naturali e sociali che dall'acqua traggono il proprio benessere. La gestione a tale scala consente, inoltre, l'applicazione di misure che incidono direttamente laddove si svolge il ciclo delle acque, con

programmi adeguati alle condizioni regionali e locali basati sull'assunto della stessa direttiva che *"le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo e di degrado delle acque"*.

Il successo della direttiva e quindi la sua corretta applicazione dipendono, oltreché dalla **stretta collaborazione** e da un'**azione coerente a livello locale**, anche dall'**informazione**, dalla consultazione e dalla **partecipazione dell'opinione pubblica e di ogni singolo cittadino**. Non a caso la direttiva pone al centro del processo di formazione del piano la partecipazione ad ogni livello di cittadini, enti e associazioni che sono chiamati a fornire il proprio contributo di esperienza e conoscenza, oltre a presentare e sostenere le istanze che ritengono opportune.

Più nello specifico, si osserva che la direttiva 2000/60/CE introduce in maniera piena e precisa il concetto di gestione della risorsa idrica. La gestione viene attuata tramite il Piano di gestione che prevede misure ed interventi da realizzare attraverso la programmazione e il governo del territorio. Al riguardo è utile soffermarsi sul concetto di gestione e governo della risorsa e capire cosa si intenda al riguardo.

La gestione fa la sua comparsa in maniera significativa, come detto, nella 2000/60/CE e in questo caso si riferisce esplicitamente alla risorsa idrica, superficiale e sotterranea: in ogni bacino idrografico si deve, mediante l'attenta analisi delle sue caratteristiche e peculiarità, stabilire cosa e come fare per mantenere tali risorse, ripristinare situazioni compromesse, utilizzare senza sfruttare. E questo in un quadro accettato di cause ed effetti, in cui le azioni hanno conseguenze che si devono valutare alla scala dell'intero bacino idrografico e, inoltre, devono essere argomentate sulla base di una efficace analisi economica.

Parlare di gestione della risorsa non significa soltanto far riferimento alla verifica formale del rispetto di standard predefiniti da parte di azioni che determinano un impatto qualitativo e quantitativo sulla risorsa, ma porsi il problema di una **gestione unitaria della risorsa che risulti sostenibile**, garantendo la soddisfazione dei bisogni di tutti gli utilizzatori della stessa, sia in termini di qualità che di quantità disponibile. Parlare di gestione della risorsa in tal senso significa far riferimento al più ampio concetto di **sostenibilità** che si identifica, allo stesso momento, nella soddisfazione di più obiettivi:

- obiettivi ecologici, che si concretizzano nella preservazione del capitale naturale per le generazioni future (sostenibilità ecologica),
- obiettivi sociali, intesi come necessità di garantire l'equa condivisione e l'accessibilità per tutti di una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico (sostenibilità

sociale),

- obiettivi economici, ovvero obiettivi in termini di allocazione efficiente di una risorsa scarsa (sostenibilità economica).

La gestione è cosa distinta dalla pianificazione: gestire implica di fatto correggere, modificare, plasmare, dirigere, appunto, certe situazioni ed accettare anche conseguenze negative per alcuni asset, al fine di ottenere un risultato globalmente positivo. Nella gestione entra prepotentemente la valutazione in termini economici del sistema, considerandone tuttavia tutte le potenzialità - produttive, energetiche, paesaggistiche, geomorfologiche, etc - ed assegnando ad esse valori e pesi. Ma ogni gestione deve avere anche delle politiche ben chiare alle spalle e, con la 2000/60/CE l'indicazione è che un territorio va gestito al fine di mantenere le sue peculiarità e singolarità per le generazioni future.

Passando, infine, brevemente ad analizzare i principali articoli della direttiva, oltre a richiamare l'**art. 13** recante la disciplina del Piano di gestione che rinvia, per quanto attiene ai contenuti del medesimo, all'allegato VII della direttiva medesima, si riportano l'**art. 5** (ai sensi del quale viene previsto che l'individuazione delle politiche da adottare per la gestione della risorsa in ogni distretto tenga conto, oltre che delle caratteristiche dello stesso e delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, dei risultati ottenuti grazie alla realizzazione di un'analisi economica sull'utilizzo idrico), l'**art. 9** (che prevede che entro il 2010 gli Stati dell'UE adottino politiche dei prezzi dell'acqua in grado di incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente, contribuendo al conseguimento degli obiettivi ambientali della Direttiva; il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici venga posto a carico dei diversi settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dei risultati dell'analisi economica e tenendo conto del principio del "*chi inquina paga*"; gli Stati membri, nello stabilire quanto indicato ai due punti precedenti, tengano conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione) e infine, l'**art. 11** in cui si stabilisce che i risultati dell'analisi economica debbano costituire la base per l'individuazione del programma di misure che ogni distretto idrografico dovrà adottare entro il 2012. Il ruolo rilevante dell'analisi economica viene inoltre evidenziato nell'**Allegato 7** della direttiva, il quale prevede tale attività come uno dei fondamentali contenuti del Piano di gestione dei bacini idrografici.

La direttiva 2000/60/Ce è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

4.1.2 Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

Sulla base della sola direttiva 2000/60/CE non si ha un concetto di gestione della risorsa a tutto tondo. La 2000/60/CE parla, infatti, espressamente di gestire le acque, ma accenna solo in maniera subordinata e secondaria ad altre questioni come la difesa dalle alluvioni ovvero il rischio idrogeologico. Infatti, per la difesa del suolo, **il concetto di gestione è ancora più recente** ed è stato introdotto dalla direttiva 2007/60/CE, nota anche come direttiva alluvioni. In tale direttiva, **per la prima volta in assoluto**, si parla di gestione del rischio idraulico, indicando, di fatto, che questo si deve attuare con una molteplicità di azioni ed opere, sia dirette che indirette, con l'obiettivo di minimizzare gli effetti di tali eventi naturali sul sistema antropico e sulle risorse. Anche qui, parlando di gestione, è implicito che si debbano accettare perdite, svalutazioni e rivalutazioni, con lo scopo, tuttavia, di avere il massimo ritorno che, in questo caso, coincide, in maniera molto tranchant, con il minimo danno economico.

La Direttiva 2007/60/CE individua, all'**art. 7**, lo strumento del **Piano di gestione del rischio alluvioni** per raggiungere obiettivi appropriati, come definiti dagli Stati Membri, per la gestione dei rischi di alluvioni. Ai sensi dell'art. 7 (paragrafo 3 secondo periodo) della direttiva, i Piani di gestione del rischio di alluvioni, i cui contenuti sono dettagliati nell'Allegato alla medesima, tengono conto degli aspetti pertinenti quali i costi e benefici, la portata della piena (...), la gestione del suolo e delle acque, **la pianificazione del territorio, l'utilizzo del territorio**, la conservazione della natura (...).

La direttiva 2007/60/Ce è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 49/2010.

4.1.3 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

La direttiva 2001/42/CE si pone l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'**integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani** e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

A tale scopo, essa prevede che debba essere effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere impatti

ambientali significativi, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. In particolare, la direttiva prevede che la valutazione ambientale venga effettuata per i piani elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

La direttiva prevede anche che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi nella stessa direttiva indicati, la valutazione ambientale sia necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tale direttiva ha comunque **carattere essenzialmente procedurale** e le sue disposizioni devono essere integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri o incorporate in procedure specificamente stabilite.

La direttiva 2001/42/CE è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e, in particolare, con la parte II del medesimo, interessata da successive modifiche e integrazioni.

4.1.4 Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Attraverso tale direttiva, l'Unione europea ha definito le norme qualitative essenziali che devono soddisfare le acque destinate al consumo umano. A tal fine le norme della direttiva si applicano a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali. Gli Stati membri vigilano affinché l'acqua potabile:

- 1) non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana;
- 2) soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla direttiva.

Gli Stati membri devono, inoltre, prendere tutte le altre misure necessarie a garantire la salubrità e la pulizia delle acque destinate al consumo umano. In particolare stabiliscono valori parametrici che corrispondano almeno ai valori stabiliti dalla direttiva. Quanto ai parametri che non figurano nella direttiva, gli Stati membri devono fissare valori limite, se necessario per la tutela della salute. La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare un controllo regolare delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella direttiva o utilizzando metodi equivalenti. A tal fine essi determinano i punti di prelievo dei campioni ed istituiscono opportuni programmi di controllo. In caso di inosservanza dei valori di parametro, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano tempestivamente adottati i provvedimenti correttivi necessari per

ripristinare la qualità delle acque. Indipendentemente dal rispetto o meno dei valori di parametro, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana, sia vietata o ne sia limitato l'uso e prendono qualsiasi altro provvedimento necessario.

I consumatori vengono informati di tali misure. La direttiva prevede, infine, che gli Stati membri possano stabilire deroghe ai valori di parametro fino al raggiungimento di un valore massimo, purché: 1) la deroga non presenti un rischio per la salute umana; 2) l'approvvigionamento delle acque potabili nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo; 3) la deroga abbia durata più breve possibile, non superiore a un periodo di tre anni (è prevista la possibilità di rinnovare la deroga per due periodi addizionali di tre anni).

Le deroghe devono indicare particolareggiatamente i motivi che hanno indotto a concederle, salvo qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e che un'azione correttiva possa risolverla tempestivamente.

La direttiva 98/83/CE è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

4.1.5 Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque,

recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio

Con tale direttiva la Commissione ha stabilito standard di qualità ambientale con il fine di limitare la quantità di talune sostanze chimiche che presentano un significativo rischio per l'ambiente e la salute nelle acque superficiali dell'Unione europea.

Tali standard sono accompagnati da un inventario degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di queste sostanze onde verificare se gli obiettivi di riduzione o di arresto sono stati raggiunti. In particolare si evidenzia che le sostanze prioritarie sono definite dalla direttiva 2000/60/CE che istituisce un elenco di 33 sostanze prioritarie tra le quali il cadmio, il piombo, il mercurio, il nichel e i suoi composti, il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) o anche il DDT totale. Venti sostanze prioritarie sono classificate come pericolose.

Gli standard di qualità ambientale previsti sono dei limiti di

concentrazione, il che vuol dire che la quantità delle sostanze interessate nelle acque non deve superare determinate soglie.

Sono previsti due tipi di standard:

- 1) il valore o la concentrazione media della sostanza interessata calcolata nell'arco di un anno (tale standard mira a garantire la qualità a lungo termine dell'ambiente acquatico);
- 2) la concentrazione massima ammissibile della sostanza, misurata in maniera puntuale (questo secondo standard mira a limitare i picchi di inquinamento di breve termine). Gli standard di qualità differiscono per le acque superficiali interne (fiumi e laghi) e le altre acque superficiali (acque di transizione, acque costiere e acque territoriali). Sono inoltre previsti standard specifici per i metalli e per talune sostanze.

Gli Stati membri verificano il rispetto degli standard di cui sopra. La direttiva prevede altresì che gli Stati membri stabiliscano delle zone di mescolamento, nelle quali il superamento degli standard di qualità è permesso, purché il resto del corpo idrico superficiale rispetti gli standard di qualità. Tali zone devono essere chiaramente identificate nei Piani di gestione dei distretti idrografici, stabiliti ai sensi della direttiva quadro in materia di acque.

Per ciascun bacino idrografico, gli Stati membri compilano un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite delle sostanze identificate dalla presente direttiva. In base a tale inventario, la Commissione verifica entro il 2018 che siano raggiunti gli obiettivi di riduzione progressiva dell'inquinamento dovuto alle sostanze prioritarie e gli obiettivi di arresto o di eliminazione progressiva delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie.

Tale direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 219/2010.

4.1.6 Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

La direttiva 2006/118/CE istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60/CE. Essa inoltre integra quanto disposto dalla direttiva quadro in materia di acque in merito alla prevenzione o limitazione delle immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei.

Tale direttiva parte dal presupposto che **le acque sotterranee sono una preziosa risorsa naturale da proteggere in quanto tale dal**

deterioramento e dall'inquinamento chimico. Ciò è particolarmente importante per gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee e per l'utilizzo delle acque sotterranee per l'approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano. Le acque sotterranee sono la riserva di acqua dolce più delicata, oltre che la più cospicua dell'UE, e costituiscono, soprattutto, una fonte importante dell'approvvigionamento pubblico di acqua potabile in numerose regioni. Le acque sotterranee nei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile o destinati a tale uso futuro devono essere **protette** in modo da evitare il deterioramento della qualità di tali corpi idrici.

La direttiva 2006/118/CE è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 30/2009.

4.2 Normativa nazionale e regionale attinente alla risorsa idrica e alla valutazione degli effetti ambientali

La normativa di cui al presente paragrafo viene distinta a seconda che si tratti di disposizioni di legge statale ovvero di leggi regionali. Con riferimento in primo luogo alla normativa nazionale attinente alla risorsa idrica e alla valutazione degli effetti ambientali, si sono analizzate le seguenti disposizioni di legge:

- Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (in particolare Parte II e Parte III);
- Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente";
- Decreto Legislativo 16 Marzo 2009, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento";
- Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva

*2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il
monitoraggio dello stato delle acque" (in particolare l'art. 4)*

4.2.1 Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

Di tale provvedimento, recante il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque, si richiamano in particolare l'**art. 7**, come sostituito dall'art. 96 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, ai sensi del quale è previsto che *"le domande relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto (...)"* nonché gli **articoli 92** e seguenti contenenti di disposizioni specifiche *"per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee"*.

4.2.2 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

È il decreto che disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali. Di tale decreto si richiamano gli articoli relativi a urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali (articoli 53-57) e gli articoli 86-92 relativi a risorse idriche e difesa del suolo. Il decreto, nelle materie sopra citate, distingue i compiti di rilievo nazionale mantenuti in capo allo stato e quelli trasferiti alle regioni. Sulla base di tale decreto è stata, poi, emanata la normativa regionale richiamata nella presente ricognizione.

4.2.3 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Tale decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, è stato ripetutamente modificato sia con interventi puntuali che con modifiche più generali, relative a intere parti del medesimo. In particolare, per quel che interessa ai fini della presente ricognizione si richiamano il D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 *"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"*, che ha disposto la prima proroga delle Autorità di bacino, il D. Lgs. 16 Gennaio 2008, n. 4 *"Ulteriori disposizioni*

correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", che sostituisce integralmente la parte II del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di valutazione ambientale, il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", contenente ulteriori modifiche alla parte II del 152.

Del cosiddetto Codice Ambientale, come tradizionalmente viene chiamato il decreto 152, le parti che più interessano sono la Parte II e la Parte III. La Parte II, nella versione sostituita nel 2008 e poi modificata nel 2010, disciplina in particolare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica riguardante i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Nel dettaglio si richiamano gli articoli 6 e 7 che individuano i piani da sottoporre a VAS e le competenze nonché gli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 contenenti il dettaglio della procedura da seguire e degli adempimenti da compiere nell'ipotesi di VAS in sede statale. La Parte II disciplina poi la Valutazione di impatto ambientale (VIA), agli articoli 19-29, e l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), agli articoli 29 *bis* -29 *quattordices*.

E' tuttavia la Parte III del decreto legislativo n. 152/2006, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" la più rilevante ai fini della ricognizione, in quanto contiene le norme relative alla difesa del suolo, alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa nonché alcune significative norme in materia di servizio idrico integrato.

In particolare la Sezione I della Parte III è più propriamente dedicata alla difesa del suolo e, dopo aver definito le competenze in materia, istituisce i distretti idrografici (art. 64), tra i quali anche quello dell'Appennino Settentrionale cui afferisce il bacino del fiume Arno, ai quali dovrebbero essere preposte le Autorità di bacino distrettuale (art. 63) e disciplina gli strumenti pianificatori del settore e la relativa procedura di adozione e approvazione. Nello specifico l'**art. 65** esplicita **il valore, le finalità e i contenuti del piano di bacino distrettuale** mentre l'art. 66 dettaglia al procedura di approvazione del piano.

Per quanto attiene invece alla gestione della risorsa, le disposizioni più rilevanti sono contenute nella sezione II della Parte III. In particolare, il decreto legislativo n. 152/2006 riconosce alle Autorità di bacino, come già aveva fatto la legge 4 gennaio 1994, n. 36 la competenza a definire il bilancio idrico, stabilendo espressamente all'**articolo 145** che "l'Autorità di bacino (...) definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144". In tale

disposizione viene altresì attribuito alle Autorità di bacino, al fine di **assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni**, il compito di *“adottare, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse”*.

L'**articolo 95** del medesimo decreto chiarisce inoltre che lo strumento attraverso cui sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino è il Piano di Tutela, in quanto **“la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile”**. A tal ultimo riguardo si riportano anche le disposizioni contenute all'**articolo 117** relativo al Piano di gestione, che ai sensi di tale disposizione rappresenta articolazione interna o stralcio del Piano di bacino distrettuale nel settore delle acque e all'**articolo 121** recante invece la disciplina dei piani regionali di tutela delle acque.

Infine nel rapido excursus compiuto non possono essere trascurati l'**articolo 96** recante modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in particolare per quanto attiene alla espressione del parere delle Autorità di bacino sulle domande di derivazione, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, gli articoli 98 e 99 relativi rispettivamente al **risparmio idrico** e al **riutilizzo delle acque**, l'art. 146 sul risparmio idrico nonché le disposizioni relative agli usi produttivi delle risorse idriche e l'art. 164 per quanto attiene alla **disciplina delle acque nelle aree protette**.

Con riferimento al Servizio Idrico Integrato, il decreto legislativo n. 152 conferma il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità cui deve essere improntato il medesimo servizio. Il decreto ribadisce l'impostazione della legge n. 36/1994 in merito alla suddivisione del territorio in ambiti territoriali ottimali e definisce tutte le competenze ed i poteri delle Autorità di Ambito, rinviando alle regioni per la delimitazione degli ambiti. Alle AATO spetta l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo della gestione del servizio, compresa la programmazione delle infrastrutture. A tale scopo le AATO provvedono alla redazione dei **Piani di Ambito**, i cui contenuti sono analiticamente riportati all'art. 149.

Un'ultima notazione all'**articolo 157** del decreto legislativo n. 152/2006 in ragione della sua specifica rilevanza ai fini del progetto WIZ. In virtù di tale disposizione, relativa alle opere di adeguamento del servizio idrico, è previsto che *“Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono*

affidate in concessione”.

4.2.4 D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 13, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”

Al fine di rispettare la scadenza comunitaria prevista per la pubblicazione dei Piani di gestione previsti dalla direttiva 2000/60/CE, il legislatore nazionale con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009), ha comunque stabilito all'art. 1 comma 3-bis che *“l'adozione dei Piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano di gestione non già rappresentate nei medesimi Comitati Istituzionali”.*

Il medesimo decreto ha, altresì, assegnato alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, confermate nella pienezza delle proprie competenze e funzioni, un fondamentale **ruolo di coordinamento a scala distrettuale**, al fine di omogeneizzare *“i contenuti e gli obiettivi del Piano, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'art.11 della citata direttiva”* all'interno del distretto idrografico di appartenenza.

4.2.5 Decreto Legislativo 16 Marzo 2009, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”

Il decreto definisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, al fine di raggiungere gli obiettivi dettati dal D. Lgs. 152/2006.

4.2.6 Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante “Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque,

recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE,

86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque"

Il decreto legislativo n. 219/2010 all'art. 4 prevede che "Ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione previsti all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici;

b) le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 2010, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza".

Nella sostanza nelle more della istituzione delle Autorità di bacino distrettuale vengono confermate in capo alle Autorità di bacino di rilievo nazionale precipue funzioni di coordinamento nei confronti delle Regioni ricadenti nel medesimo distretto sia per quanto attiene all'aggiornamento dei Piani di gestione delle acque che per quanto riguarda gli adempimenti della direttiva 2007/60/Ce e la predisposizione dei Piani di gestione delle alluvioni.

In secondo luogo, con riferimento alla normativa regionale attinente alla risorsa idrica e alla valutazione degli effetti ambientali, si sono analizzate le seguenti disposizioni:

- Legge Regionale 21 luglio 1995, n.81, "Norme di attuazione della Legge 5.1.1994, n. 36, Disposizioni in materia di risorse idriche" e Legge Regionale 26/1997 "Norme di indirizzo per l'organizzazione del s.i.i. In attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 36/1994"
- Legge Regionale 31 maggio 2006, n.20, "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"
- Legge Regionale 3 marzo 2010, n. 28 "Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 198 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)"

- Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 29/R
- Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 *“Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs.31 marzo 1998, n.112”*
- Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 91, *“Norme per la difesa del suolo”*
- Legge Regionale 5 maggio 1994, n. 34, *“Norme in materia di bonifica”*
- Legge Regionale 12 Febbraio 2010, n. 10 *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”*

4.2.7 Legge Regionale 21 luglio 1995, n.81 "Norme di attuazione della Legge 5.1.1994, n. 36, Disposizioni in materia di risorse idriche"

La legge regionale toscana n. 81/1995 disciplina la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (di seguito ATO) per la gestione del Servizio Idrico Integrato, la cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale, i termini e le procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato, gli indirizzi per una gestione economica, efficiente e efficace. L'art. 2 articola il territorio regionale in 6 ambiti Territoriali Ottimali: ATO 1 denominato "Toscana Nord", ATO 2 "Basso Valdarno", ATO 3 "Medio Valdarno", ATO 4 "Alto Valdarno", ATO 5 "Toscana Costa", ATO 6 "Ombrone".

La legge regionale 81/1995 prevede, in particolare che l'Autorità di Ambito, consorzio dei comuni ricadenti in un medesimo ambito territoriale, provveda alla scelta della forma di gestione del servizio; all'affidamento del servizio; all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e di depurazione esistenti; all'approvazione del programma degli interventi e del piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi dell'art.11 della legge 36/94; all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario sulla scorta di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità; alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attività delle Autorità di ambito che forniscono tutti i dati necessari, o comunque da quest'ultima richiesti, in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione.

La presente legge regionale è stata integrata con la legge regionale n. 26/1997 e con successiva legge regionale 14 dicembre 2009 n.75. In particolare la legge regionale 26 disciplina la convenzione tipo da stipularsi tra AATO e gestore.

4.2.8 Legge Regionale 31 maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"

La legge regionale 20/2006, in attuazione del D. Lgs 152/2006, detta disposizioni relative alla tutela delle acque nel territorio regionale ed in particolare con riferimento a: competenze e procedure autorizzative (essenzialmente in capo alle Province), acque destinate all'uso agronomico, acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne, acque di restituzione, acque di miniera o perforazione, allacciamenti e scaricatori di piena delle pubbliche fognature, coordinamento con e tra strumenti di

pianificazione, tutela delle acque a specifica destinazione, obiettivi di qualità ambientali e limiti di emissione. In applicazione dei vincoli stabiliti nell'art.101 commi 1 e 2 del decreto legislativo 152/2006 nel Piano di tutela delle acque possono essere disposte condizioni di emissione necessarie al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione integrative di quanto stabilito nella presente legge regionale.

4.2.9 Legge Regionale 3 marzo 2010, n. 28 "Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali."

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 198 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)"

Tale legge prevede alcune misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali da attuare attraverso la predisposizione da parte delle AATO, sotto il controllo della Regione, di uno specifico stralcio del Piano di Ambito. Nella sostanza, per adeguare gli impianti di depurazione o superare il mancato collettamento delle acque reflue urbane ad impianti di filtraggio (con lo sfioramento del limite delle emissioni previsto dall'allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006) è necessario affidare alle AATO l'approvazione di un piano stralcio del Piano d'ambito al fine di assicurare la realizzazione di tutti gli interventi indifferibili ed urgenti. A tal fine sono attribuiti alla Giunta Regionale poteri di vigilanza sulla realizzazione degli interventi e poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione dei piani.

Tale legge regionale si riferisce a misure straordinarie per la prevenzione di emergenze sanitarie e di igiene pubblica per gli agglomerati di dimensioni maggiori o uguali a duemila abitanti (se gli scarichi vengono recapitati in acque dolci) o maggiori o uguali ai diecimila abitanti (se invece si considerano le acque marine-costiere).

Con l'approvazione di tale stralcio, si intende garantire il pieno e completo rispetto della normativa assieme al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano di tutela delle acque (art.121 d.lgs. 152/2006) e dal Piano di gestione. Vengono inoltre prescritti alle AATO termini precisi per effettuare le opportune verifiche ed eventualmente integrare i piani stralcio con l'inserimento degli ulteriori interventi ritenuti necessari.

Ai fini di quanto previsto dalla legge, le province, enti competenti al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di cui si tratta ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 20/2006, possono rilasciare autorizzazioni provvisorie, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione delle opere di adeguamento del trattamento delle acque reflue urbane, in considerazione del fatto che la chiusura degli scarichi

può determinare situazioni di emergenza sanitaria e di igiene pubblica.

Al fine di garantire la tempestiva esecuzione degli interventi contenuti nei piani stralcio, la legge regionale contiene, infine, disposizioni acceleratorie, anche in deroga alle procedure ordinarie, che pongono tra l'altro in capo alle AATO, le competenze relative all'approvazione dei progetti degli interventi e quelle espropriative.

4.2.10 D.P.G.R. 26 maggio 2008, n. 29/R

Il presente regolamento definisce gli **obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano da parte degli utenti del servizio idrico integrato** da realizzare attraverso la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi ed i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano.

Per il raggiungimento degli obiettivi rientranti nel primo caso il presente regolamento definisce le norme generali finalizzate a promuovere comportamenti tendenti al risparmio e gli obblighi e divieti finalizzati a limitare usi impropri della risorsa destinata al consumo umano.

L'utente del servizio idrico integrato deve adottare comportamenti idonei a prevenire ed evitare qualsiasi tipologia di malfunzionamento dell'impianto idraulico privato che possa determinare ingiustificati sprechi della risorsa idrica. A tal fine provvede deve provvedere la corretta manutenzione della rete di distribuzione privata, la corretta conservazione e custodia del contatore e ad effettuare controlli periodici dei consumi al fine di individuare eventuali anomalie che possano evidenziare sprechi ovvero perdite occulte.

E' sempre l'utente che per ridurre consumi e sprechi deve adottare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate da rubinetto e dare vita a tutti gli espedienti tecnici per l'ottimizzazione, la manutenzione e la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica. I soggetti gestori devono privilegiare l'utilizzo di acque non provenienti da pubblico acquedotto, bensì ottenute dall'accumulo di acqua piovana o dal riuso di acque meno pregiate appositamente dedicate a specifiche funzioni quali il lavaggio delle strade, la manutenzione di vasche ed impianti ad uso del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti.

Sempre ricercando lo stesso fine sono posti limiti nell'utilizzo della risorsa idrica tramite fontane alimentate da pubblico acquedotto per usi diversi da quelli potabili e igienici ad esclusivo uso individuale.

I comuni, invece, devono dotarsi di impianti di ricircolo per le vasche di arredo urbano e i giochi d'acqua alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto installati in aree pubbliche.

Anche gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico o destinati a pubblico servizio devono dotarsi di sistemi di limitazione ed ottimizzazione delle portate da rubinetto.

L'utilizzo di acqua da pubblico acquedotto è vietata nei casi di irrigazione connessi ad attività produttive e ad attività sportive sia pubbliche che private. Gli orti ed i giardini privati o pubblici possono utilizzare tale risorsa a patto che la superficie d'irrigazione complessiva non superi i cinquecento metri quadrati (ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico se è impossibile fare altrimenti) e purchè si adoperino temporizzatori o sensori che fanno interrompere il flusso di acqua quando l'umidità del terreno raggiunge una determinata soglia.

Al fine di incentivare il risparmio della risorsa destinata al consumo domestico potabile nella disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi, **gli atti di governo del territorio del comune prevedono la realizzazione di sistemi di accumulo di acqua meteorica, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo.**

Sempre i comuni individuano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali sia resa obbligatoria la realizzazione di sistemi di captazione filtro e **accumulo di acque meteoriche** da utilizzare a servizio di edifici residenziali per scopi diversi di quello potabile.

Gli stessi comuni individuano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali **rendere comunque obbligatoria la costituzione di riserve** nelle aree in cui l'approvvigionamento idropotabile sia effettuato, anche in parte, mediante prelievo da corpi idrici superficiali o sotterranei definiti a portata critica, a grave deficit di bilancio idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) ovvero dalle autorità di bacino competenti, da corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 152/2006, da acquiferi significativi classificati in stato di qualità ambientale scadente, così come definito dal piano di tutela delle acque.

Il dimensionamento delle strutture di accumulo è valutato con riferimento alla massima superficie coperta dei fabbricati, tenuto conto della presenza di eventuali ulteriori aree scolanti.

4.2.11 Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, ... energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e

trasporti conferite alla Regione dal d.lgs.31 marzo 1998, n.112”

La legge regionale, in attuazione della legge 59/1997, definisce l'attribuzione agli enti locali e la disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia, risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti. In particolare è previsto che la Regione promuova forme di concertazione permanente con gli enti locali (le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane della Toscana da queste formalmente costituite) al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Sono riservate alla Regione le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore, gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie, il coordinamento dei sistemi informativi e l'individuazione delle zone sismiche.

4.2.12 Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo"

La legge regionale 91/1998, in conformità ai principi della legge 183/1989, della legge 36/1994 e del D. Lgs 112/1998, disciplina le azioni di pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi, prevenzione, controllo e manutenzione in materia di difesa del suolo, con la finalità di soddisfare le esigenze di salvaguardia ambientale e di sicurezza delle popolazioni.

Sono individuati i bacini idrografici di rilievo regionale, nel rispetto delle delimitazioni dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, organizzati secondo tre ambiti spaziali: Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone.

La legge dedica, inoltre, alcuni articoli al riparto di competenze, riservando alla Regione ai sensi dell'art. 12 le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo di efficacia ivi compresa la difesa delle coste e degli abitati costieri, il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica, la progettazione e realizzazione ove previsto dagli atti di programma, di opere idrauliche ed idrogeologiche e delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle aree a rischio di crisi idrica e degli abitati da consolidare e attribuendo invece alla Province ai sensi dell'art. 14 *"tutte le funzioni in materia di difesa del suolo conferite alla Regione ma non riservate espressamente alla Regione stessa come la progettazione e la realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere idrogeologiche, la*

progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri, i compiti di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico e la **gestione del demanio idrico**". E', inoltre, **compito delle Province predisporre un piano di regolazione degli usi delle acque superficiali e sotterranee tenuto conto di quanto stabilito dall'Autorità di bacino**. Infine, ai sensi dell'art. 15 i Comuni provvedono, per la difesa dei centri abitati, alla pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi, nonché alla manutenzione dei muri ed argine, dei parapetti e delle altre opere, predisposte a difesa dei centri abitati medesimi.

Legge Regionale 5 maggio 1994, n. 34 "*Norme in materia di bonifica*"

La legge regionale 34/1994 detta le disposizioni per una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica nell'ambito di tutto il territorio regionale e disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Consorzi di bonifica, ai quali attribuisce il ruolo di progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica. Essa disciplina anche le modalità dell'intervento pubblico in materia di bonifica.

Tale legge, all'articolo 1, definisce l'attività di bonifica come "il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate". La legge, inoltre, stabilisce, all'articolo 5, che tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ed è suddiviso in comprensori. L'articolo 53 precisa che nel comprensorio in cui non sia stato costituito un Consorzio le funzioni ad esso attribuite dalla legge stessa sono esercitate dalle Comunità montane competenti per territorio. All'articolo 15 viene statuito che la partecipazione al Consorzio è obbligatoria per i proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli che ricevono o possono ricevere benefici dall'attività di bonifica già realizzata o ancora da attuare. I consorziati sono tenuti al pagamento del contributo consortile. Questo ultimo è definito, all'articolo 16, come la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese connesse alla realizzazione di interventi pubblici da cui il consorziato derivi un beneficio di particolare rilevanza, allo svolgimento delle attività consortili ed al funzionamento del Consorzio stesso. L'ammontare del contributo di bonifica è determinato in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile individuati nel "Piano di classifica degli immobili" elaborato dal consorzio.

4.2.13 Legge Regionale 12 Febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza"

La legge regionale n. 10/2010 disciplina la VAS, la VIA e la valutazione di incidenza a livello regionale, con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nell'elaborazione, adozione ed approvazione di piani, programmi e progetti. Essa si fonda su principi comunitari quali lo sviluppo sostenibile, la precauzione, l'azione preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente ed il principio "chi inquina paga".

Sono obbligatoriamente soggetti a VAS i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA. La valutazione è avviata dal proponente contestualmente all'avvio del procedimento di formazione del piano o programma e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è necessario il coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni. In particolare si evidenzia che per i piani e programmi disciplinati dalla legge regionale 1/2005, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni sul piano o programma adottato.

Nelle procedure di VAS è data a chiunque la possibilità di partecipare alle valutazioni e fornire elementi conoscitivi e valutativi riguardanti i possibili effetti del piano sull'ambiente. E' data altresì la possibilità di prevedere ulteriori progetti di partecipazione allargata qualora i procedimenti di VAS siano di competenza degli EE.LL..

Le competenze amministrative relative alla VAS sono attribuite alla Regione, alle province, agli enti parco regionali, ai comuni e agli altri enti locali per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi. L'autorità competente risulta essere la Giunta Regionale per la Regione, mentre per gli altri soggetti viene individuata, nell'ambito della propria autonomia, fra chi può vantare un elevato grado di autonomia e competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

L'autorità competente, in collaborazione con il proponente, ed in relazione alle scelte contenute in ciascun piano o programma, individua i soggetti che devono essere consultati tenendo conto del territorio interessato, della tipologia di piano o programma e di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

4.3 Normativa nazionale e regionale afferente al settore dell'urbanistica

Con specifico riferimento al settore dell'urbanistica sono state prese in considerazione essenzialmente le seguenti normative:

- Legge 17 agosto 1942, n. 1150 *Legge urbanistica*
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*
- Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1, *Norme per il governo del territorio*
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R *"Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1" in materia di indagini geologiche"*
- Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R *"Regolamento di attuazione dell' art. 37 comma 3 della legge regionale 1/2005 - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti"*

4.3.1 Legge 17 agosto 1942, n.1150 Legge urbanistica

Nonostante ormai i numerosi rinvii al d.p.r. 380/2001, la legge urbanistica del 1942 contiene alcune importanti norme di indirizzo per la disciplina dell'assetto e dell'incremento edilizio dei centri abitati e dello sviluppo urbanistico in genere del territorio e viene, quindi, richiamata nella presente ricognizione.

4.3.2 Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Il DPR 380/2001 contiene i principi fondamentali e generali oltreché le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia. Vengono definiti sei diversi tipi di interventi: di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica.

I comuni, nel regolamentare l'attività edilizia, devono prevedere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e

vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

Nei casi di nuova edificazione la legge stabilisce un limite nella densità massima fondiaria. Nelle aree in cui non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi sopra descritti è possibile provvedere ad opere di ristrutturazione edilizia a patto che il proprietario stringa determinati accordi col comune.

La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia è svolta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale che esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente nel territorio comunale, tale azione per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

E' inoltre previsto che i comuni debbano richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. Qualora gli uffici regionali non rispondano entro il termine previsto, si deve assumere un responso negativo.

4.3.3 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1 Norme per il governo del territorio

La legge regionale n. 1/2005 detta le norme per il governo del territorio ai fini della promozione dello sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private che incidono sul territorio della Regione. Ai fini di tale legge per "governo del territorio" si intende l'insieme delle attività relative all'uso del territorio, con riferimento sia agli aspetti conoscitivi che a quelli normativi e gestionali, riguardanti la tutela, la valorizzazione lo sviluppo e le trasformazioni delle risorse territoriali e ambientali. Tali finalità sono realizzabili mediante gli strumenti di pianificazione territoriale e gli altri atti di governo del territorio individuati rispettivamente agli **articoli 9 e 10** della legge.

Si tratta in particolare per quanto attiene ai primi del Piano regionale di indirizzo territoriale (PIT) disciplinato all'art. 48, del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), disciplinato all'articolo 51 e del Piano strutturale comunale (PS), disciplinato all'articolo 53. Per quanto attiene, invece, agli atti di governo del territorio la legge include in tale categoria il regolamento urbanistico comunale (RUC), disciplinato all'art. 55, i piani complessi di intervento, disciplinati all'art. 56 e i piani attuativi (PA), disciplinati all'art. 65 oltre ai piani e programmi di settore nonché agli accordi di programma e agli altri atti di programmazione negoziata comunque denominati, "**qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti di pianificazione territoriale in vigore,**

determinando modifiche o variazioni degli stessi”.

Le disposizioni contenute nel capo I della legge regionale n. 1/2005, relativi ai principi generali, sono assai importanti ai fini di comprendere anche i rapporti tra i vari strumenti di pianificazione nonché le modalità con cui la Regione esercita il proprio ruolo di coordinamento nei confronti del sistema degli enti territoriali al fine di garantire coerenza agli strumenti di pianificazione. In tal senso si richiama l'**articolo 5 comma 3** laddove prevede che *“gli strumenti di pianificazione territoriale di cui all'art. 9 contengono la definizione degli obiettivi, degli indirizzi e delle azioni progettuali strategiche, ai diversi livelli di competenza e di specificazione”* e che *“ogni strumento della pianificazione territoriale definisce, altresì, i criteri per la verifica di compatibilità di ogni altro atto di governo del territorio, eventualmente previsto per l'attuazione dello strumento medesimo”* e l'**articolo 8** ai sensi del quale *“la Regione partecipa alla definizione e all'attuazione dei piani e programmi di competenza statale”*, garantendo nelle sedi relative il rispetto dei principi generali sopra richiamati nonché la **coerenza degli atti statali con gli strumenti della pianificazione territoriale**. Sempre al fine di garantire il massimo raccordo tra Piani, la legge regionale disciplina agli articoli 11-14 la **valutazione integrata dei Piani**, da effettuarsi anche in più momenti procedurali a partire dalla prima fase di elaborazione degli stessi, che comprende la **verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio**.

Con tale valutazione sono evidenziate le risorse essenziali del territorio di cui si prevede l'utilizzazione, i relativi tempi e modalità, gli altri atti delle politiche di settore eventualmente interessati nonché le possibili sinergie. In particolare la legge prevede che in tale sede debba essere valutato *“il grado di influenza e reciproca interrelazione tra il piano o programma di settore e gli altri eventuali atti di programma correlati, ivi compresi quelli gerarchicamente ordinati rispetto ad esso”*.

Per quanto attiene alla procedura di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio si richiamano gli articoli 15, 16, 17 e 18 che vengono, tra l'altro, esplicitamente richiamati nel prosieguo del documento.

In questa sede preme tuttavia evidenziare che sin dall'avvio del procedimento (per il quale è prevista apposita comunicazione) sono esplicitamente previsti momenti finalizzati all'acquisizione di pareri, nulla osta o altri atti di assenso e degli apporti tecnici e conoscitivi idonei a incrementare il quadro conoscitivo a supporto dell'atto pianificatorio (anche attraverso l'indizione di conferenze di servizi), e specifici compiti in capo al responsabile del procedimento in merito alla verifica della coerenza esterna dell'atto pianificatorio e alla acquisizione dei pareri e degli atti di assenso comunque necessari.

Un breve richiamo deve essere inoltre fatto nella presente ricognizione

agli **accordi di pianificazione** (articolo 21) che consentono di definire e variare contestualmente più strumenti di pianificazione territoriale, ai fini del loro necessario coordinamento e alla **conferenza paritetica interistituzionale** (articoli 24-25) al fine di comporre gli eventuali conflitti insorti nonché i possibili profili di incompatibilità o contrasto con altri strumenti di pianificazione territoriale.

Passando all'esame degli strumenti di pianificazione territoriale disciplinati nella legge, si evidenzia come il PIT sia lo strumento chiamato ad individuare, a livello regionale, i sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio, le invarianti strutturali, i principi per l'utilizzazione delle risorse essenziali nonché le prescrizioni inerenti i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità. E' sempre finalità del PIT andare a definire strategicamente gli obiettivi del governo del territorio e le azioni integrate per la tutela e valorizzazione delle risorse essenziali. Il PIT è un Piano sovraordinato rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale, i quali devono quindi uniformarsi alle sue disposizioni (in caso di mancata approvazione delle modifiche derivanti dal PIT entro i termini di legge, la Giunta regionale può esercitare il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali).

Il PTCP individua e definisce i sistemi territoriali e funzionali, le invarianti strutturali, i criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali, i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità con riferimento a ciascuno dei suddetti sistemi nell'ambito provinciale. Tale Piano delinea la strategia di sviluppo territoriale dell'ente mediante l'individuazione degli obiettivi e degli indirizzi dello sviluppo territoriale sulla base del PIT e riporta le prescrizioni per la finalizzazione ed il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti di programmazione della provincia. Secondo la scala gerarchica dei piani, gli strumenti della pianificazione dei comuni e gli atti di governo del territorio di ogni altro soggetto pubblico si conformano al piano territoriale di coordinamento.

Ai sensi della legge regionale 1/2005 i Comuni approvano il Piano Strutturale (PS) quale strumento di pianificazione territoriale mentre, per le proprie funzioni di governo del territorio, approvano il regolamento urbanistico, i piani complessi di intervento ed i piani attuativi. Il PS ha come prerogativa quella di andare ad individuare e definire le risorse identitarie del territorio comunale, le aree territoriali ottimali e funzionali, le invarianti strutturali, i principi per il governo del territorio e la disciplina della valorizzazione del paesaggio, nonché le disposizioni di dettaglio per la tutela dell'ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali in attuazione dei piani sovraordinati.

Vengono anche individuati e definiti gli obiettivi e gli indirizzi per la programmazione del governo del territorio e l'individuazione, per ambiti territoriali ottimali, delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari. Infine questo piano contiene il quadro conoscitivo idoneo a individuare,

valorizzare o recuperare le identità locali integrandosi con quello delle risorse individuate dal Piano territoriale di coordinamento e la ricognizione delle prescrizioni del medesimo piano e del piano di indirizzo territoriale.

Il regolamento urbanistico disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale e si compone di due parti, una afferente alla disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, l'altra avente come oggetto la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio. Il regolamento individua e definisce dettagliatamente il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e le funzioni in atto, riperimetra i centri urbani, disciplina il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e le trasformazioni non materiali del territorio, provvede alla valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 39/2000 in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica.

Il comune, in conformità col PS, può inoltre adottare il piano complesso per le trasformazioni del territorio che richiedano l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati. Tale piano individua e definisce le risorse del territorio utilizzate, le aree e gli ambiti dove operare e si avvale della valutazione integrata. L'efficacia di tale piano è limitata alla permanenza in carica della giunta comunale che lo ha promosso.

La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni (di durata quinquennale) regola i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati nonché la suddivisione del territorio secondo le unità territoriali organiche elementari o parti di esse, costituenti unità minime d'intervento per riqualificare gli insediamenti esistenti.

I Regolamenti edilizi comunali dettano norme in tema di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza e in alcun caso possono costituire variante agli strumenti di pianificazione territoriale.

I piani attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del regolamento urbanistico o dei piani complessivi di intervento, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio e costituiscono variante ai piani comunali sovraordinati.

La legge 1/2005 dedica infine una sezione ai piani attuativi particolari.

Le lottizzazioni a scopo edilizio sono possibili laddove i comuni siano dotati di PS e RU e l'autorizzazione è subordinata ad una convenzione fra comune e proprietari.

I Piani per l'edilizia economica e popolare stabiliscono che i comuni possono dotarsi di un piano per la realizzazione di alloggi a carattere economico o popolare nonché delle relative opere di urbanizzazione, ai

sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167. Le aree da includere sono scelte tra le aree destinate ad edilizia residenziale nei regolamenti urbanistici ed una volta approvato, il Piano acquisisce carattere di indifferibilità ed urgenza.

I Piani per gli insediamenti produttivi sono utilizzati per destinare delle aree ad insediamenti commerciali, industriali, artigianali e turistici ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Le aree da comprendere nel piano di cui al comma sono individuate nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai regolamenti urbanistici. All'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune e il superficiario ovvero il proprietario, è stipulata una convenzione con la quale sono stabiliti gli oneri a carico del superficiario o dell'acquirente e le sanzioni in caso di inosservanza.

I piani di recupero del patrimonio edilizio attuano il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree all'interno degli ambiti connotati da condizioni di degrado individuate dal regolamento urbanistico, anche attraverso interventi di completamento, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento.

I programmi complessi di riqualificazione insediativa costituiscono strumenti di programmazione attuativa assimilati a piani attuativi, e sono finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione. Questi contengono la valutazione degli effetti sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, della mobilità, sociale ed economico che la realizzazione degli interventi proposti comportano.

La Regione Toscana ha emanato uno specifico regolamento in materia di indagini geologiche (**DPGR 27 aprile 2007, n. 26/R**) da attivare in fase di formazione del piano strutturale e delle sue modifiche, al fine di verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico sulla base delle caratteristiche dei terreni, delle rocce e della stabilità dei pendii nonché sotto il profilo idraulico sulla base dell'alluvionabilità dei terreni ed, infine, per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all'obiettivo della riduzione del rischio sismico.

Tali indagini vengono previste anche in sede di formazione del regolamento urbanistico, dei piani complessi di intervento nonché dei piani attuativi al fine di approfondire il quadro conoscitivo e verificare la fattibilità delle previsioni previste negli strumenti.

4.3.4 Regolamento 9 febbraio 2007, n. 2/R "Regolamento di attuazione dell' art. 37 comma 3 della legge regionale 1/2005 - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti"

Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell' articolo 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) ed individua criteri ed indirizzi per gli strumenti di pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio ed i regolamenti edilizi comunali diretti a garantire che tutti gli interventi di trasformazione del territorio siano compiuti nel rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado.

Essi riguardano, in particolare: la qualità e la quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, **il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali**, la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, nonché il riutilizzo delle acque reflue, la salubrità degli immobili e del territorio.

I comuni devono individuare quale obiettivo strategico l'incremento della qualità del patrimonio insediativo, tenendo conto delle esigenze e delle dotazioni necessarie a riequilibrare e qualificare gli insediamenti esistenti.

Diventano pertanto essenziali le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 37 , comma 5 della legge regionale n.1/2005, le opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque, gli impianti di smaltimento delle acque reflue, le opere e le attrezzature necessarie alla messa in sicurezza della viabilità.

Il Capo III del presente Regolamento è interamente dedicato al contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo (nella costruzione di nuovi edifici che comportano un aumento della superficie coperta deve essere comunque garantita una superficie permeabile di pertinenza pari al 25% della superficie fondiaria; lo stesso principio è presente nella creazione di nuovi spazi destinati alla viabilità dove deve essere garantita l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque tranne nei casi in cui si abbiano rischi per la sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici), al risparmio idrico **(i regolamenti edilizi comunali prescrivono l'utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell'acqua potabile**, quali sistemi di riduzione e regolazione della pressione per garantire la disponibilità costante di acqua a tutti gli utenti della rete acquedottistica e la predisposizione di un contatore per ogni unità immobiliare) ed alla ricostituzione delle riserve idriche nelle aree costiere.

Qualora sia prevista la creazione di nuovi insediamenti o l'ampliamento di quelli già esistenti **gli atti di governo del territorio dei comuni devono verificare la disponibilità della risorsa idrica** e prevedere la realizzazione di impianti di fognatura e depurazione separati per le acque piovane e per le acque reflue.

Al fine di favorire la realizzazione di reti separate per l'uso potabile e per l'uso non potabile dell'acqua i regolamenti edilizi comunali devono prevedere, per le zone industriali, la creazione di sistemi di accumulo e riutilizzo di acque reflue depurate mentre per l'irrigazione dei terreni, idonei sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque piovane.

Spetta sempre ai comuni provvedere alla verifica della coerenza dei propri atti pianificatori con i piani e programmi di gestione del servizio idrico integrato dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale.

5 Le funzioni di pianificazione ed i soggetti ad esse deputati

In base al quadro normativo sopra individuato, è possibile delineare la filiera della pianificazione in materia di gestione della risorsa idrica e quella della pianificazione territoriale specificandone soggetti e competenze.

Per quanto attiene alla gestione e alla salvaguardia della risorsa idrica, i soggetti che hanno funzioni pianificatorie sono essenzialmente riconducibili a:

1. le **Autorità di bacino di rilievo nazionale**

- a) con funzioni di coordinamento nei confronti delle Regioni del distretto idrografico di appartenenza, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento dei Piani di gestione delle acque ex art. 13 della direttiva 2000/60/CE;
- b) per il bacino idrografico di competenza, ai fini della predisposizione del Piano di bacino e dei relativi stralci territoriali e funzionali (es. Piano stralcio Bilancio Idrico)
- c) sempre per il bacino idrografico, ai fini dell'espressione del parere vincolante sulle concessioni di derivazione, ai sensi dell'art. 7 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775;

2. le **Regioni** che


- a) in conformità con la normativa nazionale, sono competenti a disciplinare gli obiettivi, le modalità, gli strumenti ed i soggetti coinvolti nella gestione delle risorse idriche;
- b) redigono i Piani di Tutela delle Acque costituenti il principale strumento alla scala regionale di gestione della risorsa idrica, sotto il duplice profilo della tutela qualitativa e quantitativa della stessa;

3. le **Province** che sono titolari, ai sensi della legislazione regionale, della gestione del demanio idrico, ivi incluse le funzioni relative alle derivazioni di acque pubbliche e sono competenti alla redazione di piani di regolazione degli usi;

4. le **Autorità di Ambito Territoriali Ottimali** che, mediante i Piani di Ambito, definiscono il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario con riferimento al servizio idrico integrato di ciascun ambito territoriale e sono titolari anche di poteri di controllo, nei confronti dell'operato dei soggetti gestori.


5. i **Gestori** del servizio idrico integrato che si occupano della gestione del servizio sulla base della convenzione di gestione e del

Piano di Ambito e che attuano il medesimo attraverso specifici
Piani operativi (o POT), previsti dalla convenzione di gestione.



La schema riportato nella Illustrazione 3 evidenzia i rapporti tra le varie Autorità con competenze in materia di risorse idriche.

Lo schema riportato in Illustrazione 4 evidenzia, invece, le interferenze dei piani in materia di risorsa idrica nel procedimento di rilascio delle concessioni idriche.




Per quanto attiene alla pianificazione urbanistica, i soggetti che hanno funzioni pianificatorie sono essenzialmente riconducibili a:

- la **Regione** che attraverso il Piano di indirizzo territoriale definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, coordinando la programmazione e la pianificazione degli enti locali e individuano gli obiettivi operativi della propria politica territoriale;
- le **Province** che, redigendo il Piano territoriale di coordinamento, definiscono gli indirizzi generali sull'assetto del territorio e sulla localizzazione delle principali infrastrutture e coordinano gli strumenti urbanistici comunali fra di loro e rispetto alla pianificazione regionale.
- i **Comuni** che, mediante la elaborazione dei Piani strutturali, dei Regolamenti urbanistici, dei Piani complessi di intervento, dei Piani attuativi e degli altri piani di settore comunali pianificano l'uso del suolo nel territorio comunale.

Nell'ambito di tale filiera, di tipo verticale, si inseriscono in maniera orizzontale e con riferimento ai diversi livelli pianificatori, le Autorità che predispongono Piani di settore. Per quanto attiene alle tematiche del progetto WIZ, il soggetto cui far senza dubbio riferimento è l'**Autorità di bacino** che è competente a predisporre il Piano di bacino (e il piano di bacino distrettuale/piano di gestione) che ha valore di piano territoriale di settore.

Lo schema dell'Illustrazione 5 sintetizza i rapporti esistenti tra gli atti di pianificazione territoriale e i piani di settore.



III. 5: Rapporti tra gli atti di pianificazione territoriale e i piani di settore

6 Gli strumenti di pianificazione e controllo nell'area di progetto

Nei paragrafi che seguono vengono riportati e descritti gli strumenti di pianificazione, distinti per settore di intervento a seconda che si tratti di pianificazione inerente la risorsa idrica ovvero pianificazione urbanistica. Tale ricognizione ha preso in esame le pianificazioni insistenti sul territorio dell'ambito territoriale ottimale toscano n. 2 "Basso Valdarno", interessato dal progetto WIZ.

6.1 Pianificazione inerente la risorsa idrica

Gli atti o strumenti di pianificazione inerenti la risorsa idrica e interessanti il territorio oggetto della presente ricognizione sono i seguenti:

- Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale
- Piano di Bacino del fiume Arno e relativi stralci funzionali
- Piano di tutela delle acque della Regione Toscana
- Piano di Ambito dell'ATO n. 2
- La pianificazione del settore irriguo

6.1.1 Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale

Tale Piano è stato adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno n. 206 del 24 febbraio 2010. E' disciplinato all'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e all'art. 117 del d. lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale esso costituisce articolazione interna del Piano di bacino distrettuale. I contenuti del Piano di gestione sono dettagliatamente indicati dall'allegato VII della Direttiva 2000/60/CE. In sintesi, il Piano di gestione comprende i seguenti elementi:

- descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico, con riferimento alle acque superficiali, alle acque sotterranee,
- sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee,
- specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette alle aree protette,
- mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio

effettuati a norma di dette disposizioni per verificare lo stato delle acque e delle aree protette,

- elenco degli obiettivi ambientali
- sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico prescritta
- sintesi del programma o programmi di misure
- repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il distretto idrografico e relativi a determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque, corredato di una sintesi del contenuto,
- sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del piano,
- elenco delle autorità competenti,
- referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base.

Il Piano di gestione contiene anche il rapporto ambientale redatto nell'ambito della procedura VAS.

Costituendo tale Piano uno stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale, esso ha valore di piano territoriale di settore ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo n. 152/2006. In particolare il Piano di gestione costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE (cfr. articolo 2 della delibera C.I. n. 206/2010).

6.1.2 Piano di Bacino

Il Piano di bacino è lo strumento di pianificazione facente capo alle Autorità di bacino. Ai sensi dell'art. **65** del d. lgs. n. 152/2006 esso *“ha valore di **piano territoriale di settore** ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla **corretta utilizzazione delle acque**, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”*.

I contenuti del Piano di bacino vengono dettagliatamente indicati all'art. 65 del d. lgs. n. 152/2006. In particolare, per quanto di specifico interesse per il progetto, il Piano deve riportare:

- a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al territorio;
- b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e

- potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
- c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
- d) l'indicazione delle opere necessarie (...);
- e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
- f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
- g) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
- h) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
- i) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
- j) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
- k) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
- l) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
- m) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto;
- n) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente”.

Sempre ai sensi dell'art. **65 comma 4** del d. lgs n. 152/2006 le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno **carattere immediatamente vincolante** sia per le amministrazioni ed enti pubblici che per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano. Tale disposizione prevede, inoltre che *i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato*. Per tali finalità è altresì previsto all'**art. 65 comma 5** che “entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino,

*le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica” e al successivo **comma 6** che “le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, **emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.** Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni”.*

Con riferimento specifico al Piano di bacino del fiume Arno, si richiamano gli stralci di Piano ad oggi predisposti e vigenti, ovvero in particolare il Piano Stralcio "Bilancio Idrico"; il Piano Stralcio della "Qualità delle acque del fiume Arno"; il Piano Stralcio delle "Attività estrattive del fiume Arno"; il Piano Stralcio "Riduzione del rischio idraulico"; il Piano Stralcio "Assetto idrogeologico".

Pur fornendo una breve sintesi dei contenuti di ciascun stralcio, la ricognizione tratta più diffusamente lo stralcio relativo al bilancio idrico, in quanto direttamente connesso con le problematiche del progetto WIZ.

Il **Piano stralcio “Bilancio Idrico”** è stato adottato ai sensi della legge n. 183/1989 nel 2008 e riadottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 214 del 21 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 66 del d. lgs. n. 152/2006 unitamente al rapporto ambientale, ai fini dell'espletamento della procedura di VAS. In attesa della sua approvazione sono state adottate nel 2008 e prorogate, con la succitata deliberazione n. 214, fino al 31.12.2011, specifiche misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006 che riproducono le misure di Piano.

Per sua definizione il **Bilancio Idrico costituisce lo strumento pianificatorio direttamente connesso ad una gestione sostenibile della risorsa idrica.** Tale Piano non prevede interventi strutturali ma fornisce anzitutto il quadro conoscitivo per le correlate pianificazioni, in particolare per quelle regionali di tutela delle acque, provinciali e di ambito, nonché criteri gestionali per l'utilizzo del demanio idrico. Il Piano ha dunque una doppia valenza esterna, la prima come quadro conoscitivo di base, diretto ad altre pianificazioni afferenti al sistema di gestione delle acque, la seconda come insieme di criteri gestionali applicabili in sede di rilascio delle concessioni idriche.

Per quanto riguarda il primo aspetto si sottolinea in particolare il fatto

che il Piano fornisce il quadro delle disponibilità (o criticità) idriche, al quale gli strumenti di pianificazione correlati devono attenersi nella pianificazione del territorio, prevedendo le possibili alternative di utilizzo del territorio stesso ed eventuali interventi strutturali finalizzati alla risoluzione delle criticità individuate.

Per quanto attiene al secondo aspetto, cioè alla attuazione della normativa di Piano e ai relativi impatti sull'ambiente, si ricorda che questa si attiva al momento in cui viene fatta istanza per un prelievo di acque pubbliche, siano esse superficiali che sotterranee e si esplica con l'espressione di un parere motivato, da parte dell'Autorità di bacino, così come previsto dall'art. 96 del decreto legislativo n. 152/2006, in ordine *“alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico”*.

Prima di dettagliare le misure di Piano è comunque utile ricordare che nella predisposizione di tale strumento, e in particolare nella fase di redazione del rapporto ambientale, è stata messa a punto una matrice per valutare quali effetti le misure di Piano, che discendono direttamente dal quadro conoscitivo di base, possano avere sul sistema ambientale.

Dalla matrice, rintracciabile nel succitato Rapporto ambientale, approvato a dicembre 2010 e con il quale è stato dato avvio alla fase di consultazione ai fini VAS ex art. 14 del d.lgs. n. 152/2006, risulta che le misure presentano in generale un impatto positivo per tutti quei fattori attinenti alla tutela quantitativa della risorsa, e quindi alla qualità dei corpi idrici e allo stato degli ecosistemi connessi. In particolare l'effetto risulta positivo in aree caratterizzate da criticità più elevate, ove i criteri gestionali si prefiggono il raggiungimento del bilancio e quindi in piena sintonia con le finalità del Piano, mirate alla conservazione, alla tutela ed al riequilibrio dello stato della risorsa idrica e delle biocenosi ivi presenti.

Gli impatti negativi, peraltro in genere non molto significativi, si hanno invece sul fattore diffusione di popolazione, intesa come possibilità di sviluppo insediativo e produttivo. In alcune aree infatti, caratterizzate da prelievi superiori tali da rendere le portate in alveo inferiori al DMV per periodi più o meno lunghi, o alla ricarica nel caso di acque profonde o in acquiferi a bilancio negativo, possono essere vietate nuove concessioni idriche.

Anche per quanto riguarda la pianificazione territoriale sono dettati indirizzi limitativi per nuovi insediamenti idroesigenti che presuppongono prelievi diretti da aree a deficit idrico. Il Piano comunque già prevede al suo interno strumenti per la mitigazione anche di questo impatto, fornendo indirizzi volti ad esempio ad una differenziazione delle fonti di approvvigionamento, anche su base temporale, che consentano, laddove possibile, un utilizzo ma un utilizzo sostenibile della risorsa.

Viene, infine, di seguito fornita una breve sintesi delle misure di Piano, richiamate associandole finalisticamente in macro categorie o ambiti omogenei.

In particolare le norme di cui agli articoli 7 e 17 relative agli acquiferi a grave deficit di bilancio, quelle di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 relative agli acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo, quelle di cui agli art. 13, 14 e 15 relative, rispettivamente, ad aree esterne agli acquiferi alluvionali significativi e ad aree con tematiche particolari (salinizzazione e subalveo) nonché quelle di cui agli articoli 18-25 relative al DMV e al bilancio delle acque superficiali sono articolate in una serie di misure finalizzate alla tutela quantitativa della risorsa. Tale finalità è, in particolare, perseguita attraverso il meccanismo della revisione da parte delle autorità concedenti delle concessioni e autorizzazioni in essere sia per le acque sotterranee che per quelle superficiali, il divieto di nuovi prelievi, ad eccezione di determinate tipologie di usi, la previa valutazione della sostenibilità del fabbisogno per l'area interessata in presenza di nuove previsioni urbanistiche.

Alla razionalizzazione delle competenze tendono tutte le norme sopra richiamate oltre alle misure di cui agli art. 16 e 25 che contengono una serie di disposizioni generali relativi alla documentazione da allegare e agli obblighi di monitoraggio nonché l'art. 27 relativo alla procedura di aggiornamento, modifica e revisione del Piano.

L'Allegato n. 5 recante "Indirizzi per la salvaguardia della risorsa idrica in ambito di escavazioni" contiene una serie di misure e criteri finalizzati direttamente e indirettamente a garantire la qualità dei corpi idrici e lo stato degli ecosistemi connessi. A tale finalità concorrono del resto gli ulteriori "Criteri per il rilascio di pareri da acque superficiali" contenuti nell'Allegato n. 6. Infine la normativa di Piano prevede una norma l'art. 26 che stabilisce che il monitoraggio degli effetti del Piano sia definito e attuato dall'Autorità di bacino, di concerto con le Regioni.

Infine sul monitoraggio quali-quantitativo della risorsa idrica l'Allegato 2 contiene specifici indirizzi in materia distinguendo tra monitoraggio piezometrico (previsto agli articoli 9 e 10) e monitoraggio qualitativo della risorsa (ex art. 14, collegato a problemi di salinizzazione).

Il **Piano stralcio "Qualità delle Acque"** (approvato con d.p.c.m. 31 marzo 1999), redatto prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/1999, ne contiene tuttavia le finalità ed i principi operativi e, pur essendo finalizzato alla tutela qualitativa delle acque, fornisce indicazioni puntuali anche su alcuni aspetti quantitativi della risorsa, sia per le acque sotterranee che per quelle superficiali, ritenendo indispensabile tale aspetto per il raggiungimento degli obiettivi di Piano. Risulta comunque superato, per la parte che interessa il progetto WIZ, dal Piano stralcio Bilancio Idrico, il quale tra l'altro norma espressamente i rapporti con il Piano stralcio Qualità delle Acque (rif.

art. 28 – Rapporti con la pianificazione di bacino vigente), abrogando le norme n. 4, 5, e 6 di quest'ultimo ed estendendo l'applicazione del "Regolamento per la gestione degli attingimenti idrici" (approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e redatto ai fini dell'attuazione della norma n. 3) ad aree caratterizzate da criticità idrica elevata e molto elevata.

Il Piano stralcio Attività Estrattive (approvato con d.p.c.m. 31 marzo 1999) regola la possibilità di estrazione di materiale escavato in ambiti fluviali e detta criteri per il ripristino ambientale di aree di cava. Tale pianificazione non ha rilevanza diretta sulle tematiche oggetto del progetto WIZ.

Il Piano stralcio rischio idraulico (di cui al d.p.c.m. 5.11.1999) individua e perimetra una serie di aree di tipo A e di tipo B, destinate alla realizzazione di interventi di riduzione del rischio idraulico. Sulle medesime sono posti ai sensi delle norme n. 2 e 3 del medesimo piano specifici vincoli di inedificabilità.

Il Piano stralcio Assetto Idrogeologico (di cui al d.p.c.m. 6 maggio 2005) che individua le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica del bacino, ha tra le sue finalità (richiamate all'art. 20 delle norme di Piano) quelle inerenti al mantenimento del reticolo idrografico in buono stato idraulico ed ambientale, ivi compreso il trattenimento idrico ai fini della ottimizzazione del deflusso superficiale e dell'andamento dei tempi di corrivazione; a garantire buone condizioni di assetto idrogeologico del territorio, ivi compresa la protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità; nonché a privilegiare condizioni di uso del suolo, che favoriscano il miglioramento della stabilità dei versanti e delle condizioni di assetto idrogeologico. Le azioni di PAI inoltre, oltre a perseguire la mitigazione della pericolosità idrogeologica del territorio, devono essere informate ai seguenti criteri:

- protezione e recupero dei biotopi locali e delle specie rare ed endemiche, attraverso le opportune valutazioni in sede progettuale e ponendo in opera adeguate precauzioni durante la fase di cantiere;
- diversità morfologica atta a preservare una biocenosi il più possibile ricca e diversificata, nella valutazione complessiva che l'eterogeneità morfologica dell'habitat costituisce il valore essenziale ai fini della biodiversità;
- conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei corsi d'acqua, previa analisi dei rapporti funzionali tra l'ecosistema ripario e quello terrestre, interventi di riqualificazione ambientale e di conservazione e messa a dimora di specie compatibili con la buona officiosità, la sicurezza e la manutenzione dell'alveo;
- conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle

condizioni di naturalità dei versanti;

- conservazione e creazione di corridoi biologici atti a garantire il libero movimento degli organismi ed evitare l'isolamento e la conseguente estinzione di popolazioni animali;
- naturalità e compatibilità ambientale delle strutture e delle opere, atta a mitigare l'impiego di elementi strutturali, anche non visibili, che perturbino sensibilmente la naturalità e il valore storico-architettonico dei siti;
- conservazione e sviluppo dei processi autodepurativi, attraverso la realizzazione di interventi di differenziazione degli alvei tali da incrementare la diversità idrobiologica, di "ecosistemi filtro" e sistemi di fitodepurazione nelle aree di golena e di fondovalle, conservazione e messa a dimora, ove opportuno e possibile, di adeguate piante con capacità fitodepurativa, specie lungo le fasce riparie.

Sia il Piano stralcio rischio idraulico che il PAI interferiscono con la tematica del progetto solo per i casi in cui le nuove previsioni urbanistiche ricadano in aree vincolate dal primo o perimetrato dal secondo.

6.1.3 Piano di tutela delle acque

Il Piano regionale di tutela delle acque (PRTA) costituisce uno specifico piano di settore in materia di tutela della risorsa idrica e risulta, allo stato attuale, integrato nei contenuti del Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico di riferimento. Tale Piano rappresenta, comunque, uno dei principali strumenti di governo e gestione della risorsa a scala regionale, sotto il duplice profilo della tutela qualitativa e quantitativa. In particolare per quel che attiene alla tutela quantitativa la pianificazione regionale si integra, laddove esistente, con quella relativa al bilancio idrico prodotto dalle Autorità di bacino.

Per quanto concerne i contenuti del PRTA, l'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce che il Piano di tutela sia articolato secondo i contenuti elencati nel medesimo articolo e nell'Allegato 4 parte B del suddetto decreto. In particolare il Piano di tutela deve contenere i risultati dell'attività conoscitiva; l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, individuati e definiti dall'Autorità di bacino su scala distrettuale; l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti; gli interventi di bonifica dei corpi idrici, l'analisi economica e le misure previste al fine di dare attuazione al principio del recupero dei costi dei servizi idrici; le risorse finanziarie previste a legislazione

vigente.

Per quanto attiene, nello specifico al PRTA della Regione Toscana, quest'ultimo è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 25 gennaio 2005. Risulta articolato per bacini idrografici e comprende, quindi, anche la parte relativa al bacino del fiume Arno. L'art. 9 delle norme di attuazione di tale Piano stabilisce con riferimento alle misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica che "Per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa è necessario che vengano adottate le seguenti misure. (...) Le Autorità di bacino devono: a) definire il Deflusso Minimo Vitale (dmv) nonché il Bilancio Idrico del bacino, con particolare riferimento ai corpi idrici sotterranei; b) Individuare i corpi idrici superficiali che presentano portata critica e cioè quelli per i quali si presuppone che la portata idraulica sia per 60 giorni l'anno inferiore al dmv (...) nonché gli indirizzi per ridurre il deficit di dmv; c) Individuare i corpi idrici sotterranei, o loro porzioni, che presentano grave deficit di bilancio idrico (...) nonché definire gli indirizzi per ridurre il deficit; e) definire, nelle more della individuazione dei corpi idrici superficiali a portata critica, di quelli sotterranei a grave deficit di bilancio idrico e di quelli interessati da fenomeni di ingressione di acque marine, le misure di salvaguardia per la tutela quantitativa e qualitativa dei corpi idrici in oggetto".

Il Piano di Tutela della Regione Toscana conferma, dunque, quanto già contenuto nella normativa di settore: **i dati del bilancio idrico e le relative misure, come stabiliti dall'Autorità di bacino, debbono confluire nel Piano di Tutela e sono finalizzati ad integrarne i contenuti, in quanto la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità.** Con riferimento al PRTA della Toscana, l'Autorità di bacino ha trasmesso il proprio parere di verifica della conformità agli obiettivi dalla stessa fissati, con nota prot. 2331 del 18 maggio 2004, in cui ha, tra l'altro, evidenziato alcuni aspetti che necessitavano di un maggiore dettaglio nel PTA.

6.1.4 Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Basso Valdarno

Ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. n. 152/2006 il Piano d'ambito è costituito dai seguenti atti "a) *ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario*". In particolare la ricognizione è finalizzata "anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale" a individuare "lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento" mentre il programma degli interventi "individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva

domanda dell'utenza" e, essendo commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

Il Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Basso Valdarno" è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 43 del 23 dicembre 1999 e modificato con successive deliberazioni nel 2001, 2002, 2005 e 2008. Tra le finalità del Piano di Ambito (pag. 7 Relazione novembre 2001) vi è quella di valutare il fabbisogno di risorse idriche connesse alla gestione del servizio idrico e, conseguentemente, tutte le opere che permettano lo sviluppo e l'adeguamento dell'offerta rispetto a tale fabbisogno. A tal fine viene evidenziato nella Relazione che tale attività, connessa alla gestione della risorsa idrica, non può prescindere dalle competenze dell'Autorità di bacino, in merito alla regolamentazione dell'uso della risorsa e al rispetto degli obiettivi di bilancio idrico.

A tale proposito il Piano sottolinea che la programmazione il razionale utilizzo della risorsa idrica si articola in un processo operativo molto complesso, in cui deve essere raggiunto l'obiettivo di garantire da un lato il soddisfacimento della domanda e dall'altro la corrispondenza tra qualità della risorsa e uso della stessa. Perciò, il Piano riconosce la necessità dell'integrazione delle pianificazioni concernenti la risorsa idrica al fine di garantirne la tutela.

In sede di valutazione dei bilanci idrici di ciascuno dei due Gestori dell'Ato, il Piano d'Ambito precisa che deve essere perseguita la riduzione delle perdite di rete al fine di garantire il corretto bilancio idrico del sistema, evitando squilibri fra i prelievi e i consumi (pag. 82 Relazione 2006). Ne consegue che i volumi di acqua prodotta, potabilizzata, acquistata, ceduta, erogata e fatturata devono essere coerenti con quanto previsto dalle pianificazioni sovraordinate ed in particolare dal Piano stralcio bilancio idrico predisposto dall'Autorità di bacino.

Anche nella definizione del servizio di acquedotto, viene ribadita la necessità di tenere conto delle problematiche inerenti il bilancio idrico e il livello di sfruttamento della risorsa. Per operare una valutazione esatta del Bilancio Idrico, il Piano riconosce come fondamentale lo stato dei contatori per effettuare una corretta lettura dei consumi. Precisa deve essere anche la valutazione dei volumi prelevati (pag. 113 Relazione 2006).

In sede di elaborazione del Piano, le attività di ricognizione sullo stato iniziale del servizio hanno condotto alla identificazione delle criticità per le quali sono state poi definite apposite azioni di intervento. Nello specifico, le criticità rilevate sono di tre tipologie: criticità ambientali e di qualità della risorsa, criticità della qualità del servizio e criticità gestionali. Le prime sono connesse alla tutela dell'ambiente (in particolare dei corpi idrici recettori degli scarichi) o alla tutela della

salute umana. La loro gravità può essere molto elevata proprio poiché potenzialmente connessa alla tutela della salute.

Il Piano rileva che le principali problematiche ambientali connesse al servizio di acquedotto riguardano la qualità e quantità delle acque destinate al consumo umano in termini di monitoraggio, protezione e trattamento della risorsa idropotabile. Con riferimento alla protezione delle fonti è necessario considerare sia l'inquinamento indotto da scarichi puntuali e diffusi non opportunamente trattati sia le questioni inerenti il bilancio idrico ed il livello di sfruttamento della risorsa. Al fine di tutelare la risorsa idropotabile il Piano prevede un sfruttamento razionale delle fonti ed un'adeguata interconnessione dei sistemi acquedottistici.

Il Piano riconosce come variabili principali da cui dipende il buon funzionamento dell'acquedotto le perdite e la pressione. Per il controllo delle stesse si prevede la specializzazione di un servizio di ingegneria interno al gestore relativo alla ricerca delle perdite occulte che, operando una dettagliata mappatura delle reti e degli impianti, deve realizzare progetti funzionali di distrettualizzazione, ottimizzazione e riduzione delle perdite.

La realizzazione di studi e ricerche dirette ad ottimizzare il risparmio di risorsa idrica riguarda, in particolar modo, i territori dell'Ambito che presentano maggiori difficoltà da questo punto di vista (Valdelsa e Valdera). Gli obiettivi di pianificazione sono definiti tenendo conto del fatto che l'Ambito presenta una quantità di risorsa idrica disponibile abbastanza limitata e in dei casi già dipendente da risorse esterne.

Per quanto riguarda il servizio di fognatura, le criticità sono legate all'insufficienza dimensionale delle reti, soprattutto in certe aree (in particolare la Valdinievole), alla presenza di sfioratori non sempre in grado di garantire una sufficiente diluizione, nonché al completamento del servizio in termini di copertura per alcuni centri maggiori di 2.000 abitanti.

Le criticità ambientali relative al servizio di depurazione riguardano l'inquinamento del territorio ed in particolare l'ottimizzazione e la conoscenza del sistema depurativo. Le aree più critiche sono la Valdinievole, caratterizzata da un diffuso sottodimensionamento degli impianti depurativi esistenti e dove emerge peraltro la necessità di protezione dell'importante area umida del Padule di Fucecchio, e l'area pisana anch'essa non ottimale per il livello depurativo di alcuni scarichi collegati a scarsa capacità residua di trattamento. Generalizzando, si può dire che tutto il sistema depurativo complessivo dell'Ambito necessita di adeguamenti e mantenimenti appropriati.

In particolare, sulla base dei risultati provenienti dall'analisi della risorsa idrica sotterranea, sono state individuate alcune aree a criticità ambientale, nelle quali, a causa della presenza di intensi emungimenti

dal sottosuolo e un conseguente bilancio idrico deficitario, si verificano abbassamenti della piezometrica e fenomeni di subsidenza del terreno: è stata riscontrata la presenza di gravi fenomeni di subsidenza in corrispondenza del campo pozzi del Pollino, nei comuni di Porcari e Altopascio, e del campo pozzi Centrale 1 dell'Azienda ASC nel comune di Bientina; fenomeni analoghi sono stati riscontrati nei dintorni di Pisa. A tal riguardo il Piano di Ambito pone come variabile obiettivo il bilancio idrico equilibrato e come obiettivo specifico la tutela dell'ambiente attraverso la ricerca di risorse alternative, la razionalizzazione delle reti, tramite la realizzazione di interconnessioni di acquedotti, il graduale riuso delle acque depurate in impianti industriali o in agricoltura. Il Piano di ambito al riguardo specifica che si tratta di problematica affrontata e solo parzialmente risolta dal medesimo Piano.

Sotto questo profilo diventa fondamentale garantire la massima coerenza con le indicazioni contenute nel Piano stralcio Bilancio Idrico.

6.1.5 La pianificazione del settore irriguo

Per quanto riguarda la pianificazione del settore irriguo si riportano brevi annotazioni relativamente al Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e al Piano di classifica. Il primo è uno strumento di pianificazione regionale che viene predisposto da ciascun Consorzio di bonifica per il comprensorio di competenza. Esso disciplina le opere di bonifica e di irrigazione e le altre opere necessarie per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, compresa la tutela delle acque di bonifica e di irrigazione, fornendo indirizzi e formulando proposte per la difesa dell'ambiente naturale e per la salvaguardia dei suoli agricoli rispetto a destinazioni d'uso alternative.

Il Piano di classifica individua e quantifica il diverso grado di beneficio che gli immobili traggono dalle opere e dall'attività di bonifica mediante l'utilizzo di parametri economici, fisici e territoriali.

Le entrate tributarie (ruoli), necessarie perché l'Ente possa svolgere i compiti affidatigli da legge, vengono pertanto ripartite tra i proprietari di immobili del comprensorio secondo questo piano. Il piano di classifica, quindi, garantisce un corretto esercizio del potere impositivo.

6.2 Pianificazione urbanistica

Con riferimento alla pianificazione urbanistica si riportano di seguito alcune considerazioni relativamente ai seguenti atti:

- Piano di indirizzo territoriale (PIT)
- Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP)
- Piano territoriale del Parco e relativo Piano di gestione
- Piani strutturali comunali (PSC)
- Regolamenti urbanistici comunali (RUC)
- Piani complessi di intervento (PCI)
- Piani attuativi (PA)
- Piani e programmi di settore, accordi di programma e altri atti di programmazione negoziata

6.2.1 Piano di indirizzo territoriale della Toscana

Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) deve, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 1/2005, contenere lo statuto del territorio e delineare la strategia dello sviluppo territoriale regionale. Il PIT della Regione Toscana è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 72 del 24 luglio 2007 (il relativo avviso è stato pubblicato sul BURT n. 42 del 17 ottobre 2007). L'implementazione del PIT per la disciplina paesaggistica ex art. 143 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio

2004 e art. 33 della legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2005 è avvenuta con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 16 giugno 2009. Il nuovo PIT non è qualificabile come un mero aggiornamento del precedente ma un ripensamento complessivo dello stesso con obiettivi, strumenti e metodi diversi. Il Piano ha una valenza costitutiva ed una funzionalità strategica.

Tutto questo si inserisce in un perfezionamento progressivo del processo di convergenza tra gli strumenti della programmazione dello sviluppo e quelli del governo del territorio, che hanno nella sostenibilità ambientale il denominatore comune.

L'azione regionale di governo che ha ispirato il PIT mira a "indurre" non solo nelle attività produttive ma anche nelle scelte e negli stili edificatori una specifica attenzione ai fattori e alle implicazioni ambientali, tra cui in particolare quelle legate all'uso e al trattamento della risorsa acqua. Il PIT definisce una serie di "sistemi funzionali" con i quali sintonizza il perseguimento dei propri metaobiettivi e dunque il proprio specifico disegno territoriale, garantendo al contempo la propria connessione col Programma regionale di sviluppo (PRS).

Tra i metaobiettivi che il PIT si prefigge vi è quello di "*conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana*", da intendersi come patrimonio ambientale, paesaggistico, economico e culturale della società toscana e al contempo fattore costitutivo, patrimoniale, del capitale sociale della realtà regionale. Tra le misure previste nei programmi regionali al fine di garantire il raggiungimento di tale metaobiettivo vi è anche quella relativa al "*governo unitario ed integrato delle risorse idriche*". Nella disciplina di Piano, sia con riferimento alla presenza industriale che con riguardo al patrimonio collinare e costiero, vengono fissate specifiche direttive a sostegno della rinnovabilità e dell'uso più parsimonioso ed efficiente delle risorse idriche superficiali e sotterranee e della loro preesistente disponibilità quantitativa e qualitativa nei singoli ambiti territoriali interessati.

Nel quadro conoscitivo a supporto del PIT è dedicato un capitolo alla risorsa idrica (pag. 179 e seguenti del Quadro Analitico di riferimento – Parte seconda) con l'indicazione delle zone di criticità ambientale già individuate dal P.R.A.A. e che presentano problemi con la risorsa idrica che, per quanto attiene al bacino del fiume Arno, riguardano il distretto conciario, il distretto tessile, il distretto cartario lucchese, il settore del vivaismo e floricoltura, nonché il Padule di Fucecchio. Nella suddetto documento vengono inoltre sintetizzati i principali punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e i rischi connessi allo sfruttamento della risorsa idrica. In particolare, dal punto di vista quantitativo, è riconosciuta la rilevanza dell'Invaso di Bilancino, in grado di garantire adeguatamente dal rischio di carenza idrica il distretto idrico di Firenze-Prato-Pistoia.

Sono, inoltre, viste come opportunità le soluzioni consistenti nel

riutilizzo delle acque reflue depurate per vari scopi (industriale, irriguo e agricolo, urbano non potabile) nonché quelle comportanti l'utilizzo di acque stoccate in piccoli invasi destinati ad uso plurimo e l'aumento degli usi da acque superficiali, anche ai fini della riduzione dei problemi connessi a fenomeni di subsidenza.

Le modifiche al PIT adottate dal C.R. della Toscana in data 16 giugno 2009 costituiscono l'implementazione del Piano per la disciplina paesaggistica di tutto il territorio regionale. Il PIT considera il paesaggio come un fattore di identità del territorio regionale, importante per la qualità della vita dei cittadini e per la competitività dei territori e delle imprese: in tal senso il Piano si presenta come uno strumento "aperto" che, attraverso i suoi processi dinamici, supporta le politiche di settore, collaborando a diffondere una cultura del paesaggio. Nella disciplina di Piano è dichiarato espressamente al riguardo che la Regione assicura nella formazione e nella messa in opera delle politiche pubbliche regionali la massima considerazione dei loro effetti paesaggistici, al fine di consentire la più efficace tutela del paesaggio toscano, dei valori che lo compongono e la sua promozione. Il paesaggio toscano, nei suoi elementi qualificanti, è rappresentato dal quadro conoscitivo di riferimento e dalle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità", che costituiscono parte integrante del medesimo. Dette schede analizzano, con riferimento ai 38 ambiti di paesaggio individuati nella rappresentazione cartografica del quadro conoscitivo, le caratteristiche paesaggistiche del territorio toscano ai sensi degli articoli 131 e 135 del Codice, evidenziano le dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, individuano negli atti di programmazione regionale - quali il piano regionale di sviluppo, il piano di tutela delle acque e gli altri piani regionali di settore unitamente a quelli finalizzati alla difesa del suolo, al piano di sviluppo rurale e al piano per le attività estrattive - le connessioni con i contenuti paesaggistici del medesimo; indicano le misure necessarie per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio; individuano, con riferimento ai diversi ambiti, i relativi obiettivi di qualità.

Vengono, inoltre, passati in rassegna tutti gli aspetti del paesaggio tutelati per legge, tra cui i territori costieri, quelli contermini ai laghi, i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua, con le relative "fasce di rispetto", le zone umide, ecc., affidando alle Province l'azione di indirizzo e, soprattutto ai Comuni, la definizione di tutele più approfondite.

La disciplina paesaggistica del PIT prende anche in considerazione la copertura vegetazionale, i boschi e le foreste, ma in maniera alquanto speditiva. Gli aspetti geologici e geomorfologici sono carenti, nonostante che, al contrario, essi rappresentino, di fatto, gli elementi costitutivi primari del paesaggio, oltre alla millenaria opera dell'uomo ed ai fattori climatici.

6.2.2 Piani territoriali di coordinamento provinciale

Sul presupposto, previsto all'art. 48 comma 6 della legge regionale n. 1/2005, che gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni e delle province e gli atti di governo del territorio degli altri soggetti pubblici si conformano al PIT, i PTCP ai sensi del successivo art. 51 fissano lo statuto del territorio e la strategia dello sviluppo territoriale provinciale. Con riferimento ai 55 comuni interessati dal progetto WIZ, la ricognizione prende in considerazione i PTCP delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Siena e Lucca.

6.2.2.1 Piano territoriale di coordinamento provinciale di Firenze

Il PTCP della Provincia di Firenze è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94 del 15 giugno 1998 e sottoposto a revisione dal 2007 (delibera C.P. n. 96 del 11.06.2007 relativa all'atto di avvio del procedimento di revisione e delibera G.P. n. 68 del 30.03.2009 relativa alla presa d'atto del preliminare di Piano). Tra le finalità della revisione del PTCP vi è quella di incentrare l'attenzione sui profili paesistici ed ambientali, garantendo una costante compresenza del disegno e dell'obiettivo generale di tutela paesistica e ambientale nella programmazione e nelle altre funzioni di spessore provinciale attinenti, tra le altre cose, alla tutela e valorizzazione delle risorse idriche. La parte ad oggi aggiornata, relativa allo "Statuto del territorio", contiene un capitolo (1.7) dedicato alle risorse idriche. Viene fornito un quadro delle risorse presenti nel territorio della provincia di Firenze, per gran parte costituito da acque superficiali, direttamente emungibili dai corsi d'acqua del bacino, e per una percentuale pari al 25-30% da risorse idriche sotterranee, la cui tutela qualitativa rappresenta un elemento sostanziale per garantire una riserva

duratura nel tempo e significativa dal punto di vista quali-quantitativo. Nel documento viene, altresì, dato atto che *"il mantenimento di una riserva di acque sotterranee permette di evitare un sovrasfruttamento delle risorse idriche superficiali e, soprattutto, consente di affrontare situazioni critiche, tenendo conto dell'elevata vulnerabilità delle risorse superficiali a periodi siccitosi"*. Il documento richiama esplicitamente i contenuti della direttiva 2000/60/CE e nello specifico il Piano stralcio Bilancio idrico e gli indirizzi gestionali per la tutela quantitativa delle risorse in esso fissati. Per quanto attiene alla conoscenza delle risorse idriche sotterranee viene dato atto di una approfondita ricognizione effettuata dalla Provincia nel 2008 tramite il rilievo della superficie piezometrica: le aree di indagine sono state la Piana Fiorentina, il Mugello, il Valdarno Superiore I e II, la Val di Sieve, la Val di Pesa.

I pozzi che sono stati scelti per costituire la rete di monitoraggio garantiscono una copertura territoriale uniforme, con particolare attenzione alle aree ritenute più suscettibili a potenziali deficit idrici

dettati dal tipo di destinazione d'uso della risorsa in tali contesti, quali i distretti industriali o insediamenti abitativi dislocati nel territorio. Nel documento vengono infine date alcune raccomandazioni tecniche finalizzate alla protezione delle opere di emungimento (pozzi e opere di captazione).

6.2.2.2 Piano territoriale di coordinamento provinciale di Pisa (territorio di dimostrazione WIZ)

Il PTCP della Provincia di Pisa è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 109 del 20 ottobre 2000. L'ambito di operatività del Piano a cui va riferito il Piano Territoriale della Provincia di Pisa è l'intero territorio provinciale, con l'esclusione del Parco Naturale di Migliarino S. Rossore e Massaciuccoli, per il quale valgono le norme del Piano del Parco.

La legge ha affidato alle Autorità territoriali d'ambito ottimale il compito di redigere il Piano d'ambito in materia di ciclo integrato delle acque (rete acquedottistica, rete fognaria, depurazione): i Comuni della Provincia ricadono sotto l'ATO n.2 (27 Comuni) e l'ATO 5 Toscana Costa (i restanti 12 Comuni costituenti parte del subsistema territoriale provinciale delle colline litoranee e della Bassa Val di Cecina) pertanto occorre tenere in considerazione questi piani sia per quanto riguarda il quadro conoscitivo delle reti, degli impianti e delle risorse idriche che per quanto riguarda gli interventi.

I quadri conoscitivi prodotti nell'ambito delle analisi sullo Stato dell'Ambiente e delle Agende 21 attivate su tutto il territorio provinciale, hanno consentito la determinazione nel P.T.C. di livelli di fragilità: bassa, media o alta ai differenti territori comunali, in relazione ai consumi della risorsa suolo, acqua ed energia per usi civili e produttivi, alla copertura dei servizi depurativi ed al carico inquinante, ai livelli d'inquinamento dell'aria, alla consistenza delle risorse naturali, alla produzione dei rifiuti, al traffico e mobilità.

Per i diversi livelli di attenzione, il P.T.C detta, in relazione alle trasformazioni previste negli strumenti urbanistici, specifiche discipline. L'elaborato tecnico del PTC di Pisa è articolato in modo da individuare le 3 condizioni di fragilità ambientale relative al territorio della provincia su scala comunale e di fornire specifiche direttive ambientali ovvero specifiche condizioni a cui ogni amministrazione comunale dovrà subordinare tutti i propri interventi di trasformazione. Le direttive ambientali individuate in tale elaborato formano parte integrante e sostanziale del piano territoriale di coordinamento della provincia di Pisa.

La definizione delle condizioni di fragilità a scala comunale è condotta scegliendo, per ogni sistema ambientale, gli indicatori più significativi e stilando una graduatoria di tutti i comuni della Provincia attraverso la definizione di opportuni livelli di attenzione in base ai quali fornire le

direttive ambientali.

L'analisi delle condizioni di fragilità ambientale è finalizzata ad individuare le aree o le risorse per cui i livelli di pressione, il cattivo stato di qualità delle stesse o l'inadeguatezza delle politiche in atto per la loro tutela, conservazione e risanamento, sono tali da pregiudicarne la conservazione. In tali aree o per tali risorse sarà quindi indispensabile tendere verso un alleggerimento delle pressioni e un miglioramento dello stato di qualità ambientale attraverso l'attuazione di adeguate politiche di controllo, tutela, conservazione e risanamento. Le condizioni di fragilità sono state individuate stilando una graduatoria di tutti i comuni della provincia attraverso la definizione di tre livelli di attenzione alto, medio e basso in base ai quali fornire le direttive ambientali. Per ciò che concerne, nello specifico, il sistema acqua le direttive ambientali del PTC si concretizzano nei seguenti contenuti. Per i comuni che presentano un livello di attenzione alto per almeno uno degli indicatori di fragilità ambientale del sistema acqua, si prescrive che gli strumenti di pianificazione includano una Relazione sullo stato delle risorse idriche, redatta secondo la metodologia definita, con riferimento alla relazione sullo stato dell'ambiente, nelle istruzioni tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di competenza degli enti locali ai sensi della LR 16 gennaio 1995 n. 5, di cui alla DGR 14 dicembre 1998 n. 1541, che individui lo stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche, le pressioni antropiche esercitate sulle stesse, nonché le politiche/interventi di controllo, tutela e risanamento in atto, con particolare riferimento agli elementi di crisi evidenziati dagli indicatori di fragilità ambientale.

Sulla base della relazione sullo stato delle risorse idriche gli strumenti di pianificazione, in accordo con le prescrizioni, gli indirizzi ed i parametri individuati dal PTC, definiscono le norme per la valutazione delle trasformazioni in relazione alle risorse idriche locali, così come previsto dall'art. 32 della LR 5/95, e individuano, nell'ambito delle norme di Piano, specifiche condizioni alle trasformazioni, sia per ciò che concerne i fabbisogni produttivi (industria, agricoltura, zootecnia) sia per quel che riguarda i fabbisogni civili.

6.2.2.3 Piano territoriale di coordinamento provinciale di Pistoia

Il PTCP della Provincia di Pistoia è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 317 del 19 dicembre 2002. Con successiva deliberazione n. 123 del 21 aprile 2009 è stata approvata la variante di aggiornamento e di adeguamento al PIT e alla legge 1/2005. Nella Relazione di Piano viene affermato che il nuovo PTCP si propone di garantire la compatibilità degli sviluppi con la disponibilità di suolo e di acqua e di indicare i parametri per la valutazione dell'acqua disponibile a fini idropotabili ed eventuali conseguenti condizionamenti all'edificazione. Nell'ambito dell'aggiornamento del quadro conoscitivo

del PTCP è stata svolta un'indagine mirata alla conoscenza più aggiornata delle risorse idriche della Provincia di Pistoia sulla base delle ricerche e dei lavori già realizzati. Il quadro conoscitivo è stato implementato con i dati derivanti da altre pianificazioni (es. Piani di Ambito e Piani di bacino). Viene fatto riferimento ad uno studio sulla disponibilità della risorsa idrica del 2005. Per quanto attiene alla risorsa acqua viene, comunque, segnalato che i problemi maggiori riguardano gli aspetti qualitativi. A tal riguardo è stato attivato il monitoraggio di molti corsi d'acqua: per quanto attiene il bacino dell'Arno sono stati indagati i sottobacini dell'Ombrone e dell'Usciana. Nella disciplina di Piano (artt.40-41 relativi rispettivamente alla fragilità dei corpi idrici superficiali e profondi) viene stabilito che il PTCP assume e fa propri gli elaborati dei Piani stralcio Bilancio Idrico e le misure in esso previste. L'art. 99, rubricato "Piano di tutela delle acque", è interamente dedicato alla tutela quantitativa della risorsa idrica e contiene misure finalizzate al risparmio idrico e alla riduzione dei prelievi in coerenza con il Piano stralcio Bilancio Idrico, costituenti anche specifici indirizzi per l'attività pianificatoria dei Comuni.

6.2.2.4 Piano territoriale di coordinamento provinciale di Siena

Il PTCP della Provincia di Siena è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 109 del 20 ottobre 2000. Tale Piano, coerentemente con quanto disposto dalla legge regionale 5/1995, disciplina l'intero novero delle risorse territoriali e la struttura stessa della relazione generale è suddivisa sui grandi temi del governo del territorio, affrontando in prima battuta il governo del sistema ambientale. Il PTCP in particolare si propone di perseguire la tutela degli acquiferi attraverso una regolamentazione di quelle attività antropiche potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo, oppure di ridurre il tempo impiegato dall'acqua di percolazione per raggiungere l'acquifero, limitandone il grado di protezione naturale. Con azioni complementari a quelle di competenza delle Autorità di ambito, il PTCP intende attenuare i livelli attuali di rischio di inquinamento degli acquiferi della Provincia, ed in particolare degli acquiferi "strategici", che attualmente - ed in maggior misura in futuro - assicurano l'approvvigionamento idropotabile sia provinciale che extra-provinciale, nonché la ricarica delle fonti termali. Si sofferma altresì sulla problematica degli inquinanti prodotti in zone differenti da quelle vulnerabili e successivamente veicolati in tali zone, soprattutto attraverso corpi idrici superficiali.

A tal riguardo la Provincia di Siena si pone l'obiettivo di implementare politiche più avanzate in materia di qualità delle acque, politiche che intende attuare in stretta collaborazione con gli altri enti competenti quali le Autorità di bacino nazionali e regionali (in ispecie per quanto concerne la definizione del deflusso minimo vitale - DMV - dei corsi

d'acqua, che come è noto e connesso sia con la qualità delle acque che con la sopravvivenza degli ecosistemi fluviali), le Autorità di ambito (al fine di concordare una disciplina dei prelievi dai corpi idrici superficiali e profondi di cui sia dimostrata la "sostenibilità" rispetto alla entità delle risorse idriche), nonché la regione Toscana. In particolare la disciplina del PTCP in materia di acquiferi, individuate le classi di vulnerabilità/sensibilità degli acquiferi, dispone per le due classi a più elevata vulnerabilità/sensibilità definite nel quadro conoscitivo. La normativa tende in particolare ad evitare nelle aree di sensibilità 1 nuove urbanizzazioni e la creazione di nuovi centri di pericolo, proponendosi anche di eliminare/attenuare gli inquinamenti ed i rischi potenzialmente generati dagli insediamenti esistenti. Per le aree di sensibilità 2 è prevista invece una disciplina più flessibile che tiene in dovuta considerazione il fatto di interessare aree meno vulnerabili e più estese. La disciplina inerente la tutela degli acquiferi è altresì integrata da due allegati tecnici *"Disciplina tecnica per la redazione delle carte di vulnerabilità degli acquiferi"* e *"Disciplina tecnica per la individuazione e gestione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano"* nei quali una serie di indicazioni operative sono in particolare finalizzate alla tutela della struttura acquifera alimentante l'opera di captazione; nello specifico si segnalano tre articoli che completano la disciplina del PTCP e che riguardano rispettivamente le modalità per gerarchizzare temporalmente la bonifica dei siti inquinati (privilegiando quelli potenzialmente in grado di produrre effetti rilevanti sugli acquiferi) la necessità di pervenire alla determinazione del "deflusso minimo vitale" dei principali corsi d'acqua della provincia, anche al fine di calibrare i prelievi idrici in funzione della loro sostenibilità da parte del corpo idrico cui vengono sottratti e, infine, i criteri per la valutazione di compatibilità delle trasformazioni influenti sugli acquiferi. Con riferimento al quadro conoscitivo, pur rappresentando un significativo avanzamento rispetto allo stato pregresso delle conoscenze in materia di acquiferi sotterranei, la cartografia redatta per il PTCP in scala 1:100.000 si propone che in prospettiva sia elaborata con informazioni più complete e coerenti con una scala di rappresentazione 1:25.000. In tal senso il necessario ampliamento del quadro conoscitivo prevede l'ampliamento delle conoscenze geo-litologiche, l'estensione delle conoscenze inerenti la geometria e l'idrodinamica dei corpi idrici sotterranei (elemento imprescindibile per l'individuazione di efficaci politiche di protezione degli acquiferi), una copertura generalizzata di dati riguardanti lo stato di inquinamento reale dei corpi idrici sotterranei, con priorità per quelli di elevata vulnerabilità e, inoltre, il censimento dei produttori reali e potenziali di inquinamento (centri di pericolo) per captazioni da acque superficiali. E' messo, infine, l'accento sull'urgenza di pervenire alla determinazione del DMV per i principali corsi d'acqua della provincia.

6.2.2.5 Piano territoriale di coordinamento provinciale di Lucca

Il PTCP della Provincia di Lucca è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 189 del 13 gennaio 2000. Tale Piano, in coerenza con le disposizioni della normativa regionale, si preme di identificare le situazioni di fragilità del territorio, intese sia come situazioni di degrado in atto, sia come situazioni di pericolosità reale, sia come situazioni di elevato grado potenziale o elevata pericolosità potenziale.

Nell'individuazione di queste, sulla base di una causa prevalente, ne viene identificata una con specifico riguardo agli acquiferi. Il piano territoriale di coordinamento stabilisce, quindi, relativamente ad ogni identificata situazione di fragilità del territorio, le limitazioni e le condizioni alle trasformazioni e alle utilizzazioni del territorio da essa interessato conseguenti alla specifica situazione di fragilità, nonché i contenuti ed i metodi degli approfondimenti analitici richiesti ove ad essi debba essere subordinata la determinazione della fattibilità delle trasformazioni e delle utilizzazioni. Il piano pertanto detta, relativamente alle risorse naturali del territorio (aria, acqua, suolo, ecosistemi della fauna e della flora) gli indirizzi volti a tutelarne la qualità ed a garantirne la riproducibilità, contrastando od invertendo gli eventuali processi degenerativi di singole risorse, o di specifici elementi, e degli equilibri ecosistemici complessivi.

Con riferimento alle situazioni di fragilità del territorio il quadro conoscitivo pone particolare attenzione al riconoscimento delle aree degli acquiferi ad elevata vulnerabilità intrinseca all'inquinamento e, solo con specifico riferimento alla piana di Lucca, in considerazione dei dati esistenti, e stata predisposta una carta della vulnerabilità nella quale sono state rilevate le aree classificate ad elevatissimo, elevato e alto grado di vulnerabilità.

Tale carta rappresenta un primo orientamento, a supporto della pianificazione territoriale nella valutazione dei rischi connessi a certi utilizzi del territorio e come indirizzo per gli approfondimenti da condursi a scala comunale. In secondo luogo viene evidenziata l'ulteriore problematica del sovrasfruttamento degli acquiferi problematica complessa in quanto correlata a molteplici fattori di natura fisica, socio-economica e politica. Con riferimento a tali parametri si riscontrano acquiferi estesamente sovrasfruttati, con effetti indotti negativi si registrano nel comune di Porcari, mentre locali sovrasfruttamenti, legati ad emungimenti acquedottistici o a poli industriali interessano il comune di Altopascio e, marginalmente, quello di Capannori.

Al fine di annullare o comunque ridurre il fenomeno della subsidenza nel comune di Porcari ed in quelli limitrofi e prevista, nel breve periodo, la realizzazione di un acquedotto industriale per rifornire, con acque superficiali, tutte le principali aziende industriali idroesigenti che oggi

contribuiscono alla depressione della falda con approvvigionamenti autonomi di acque sotterranee. Passando invece alle condizioni di fragilità ambientale il PTC affronta quelle relative al sistema acqua. Gli indicatori che utilizza per definire le condizioni di fragilità per la risorsa acqua sono riferiti al fabbisogno idrico, al deficit depurativo e al carico inquinante.

Con riferimento specifico alla risorsa il Piano pone attenzione particolare anche alle sorgenti, la cui presenza testimonia la circolazione di acque sotterranee le quali possono qualitativamente e quantitativamente essere modificate in maniera irreversibile, dagli interventi antropici. Nel caso di sorgenti (o pozzi) captati per uso idropotabile le eventuali azioni modificatrici possono comportare danni economici e sociali elevati. Il PTCP si è quindi posto il problema di disciplinare correttamente l'uso della risorsa acqua in riferimento anche al quadro conoscitivo provinciale che dispone di censimento, catalogazione e localizzazione delle sorgenti.

Passando alla parte propositiva del PTCP viene individuata in via specifica tra le varie attività a difesa dell'integrità del territorio quella della difesa dalla subsidenza, fenomeno di abbassamento del suolo a lento decorso con conseguenze negative per le infrastrutture e maggiormente negative per quelle a sviluppo lineare. Il piano pertanto nelle aree di pianura, mappate nelle carte della fragilità geomorfologica" della provincia come subsidenti o potenzialmente subsidenti, deve essere definita la classe di pericolosità in media (3s) per quelle aree potenzialmente subsidenti per caratteri stratigrafici, litotecnici ed idrogeologici e in elevata (4s) per le aree con subsidenza acclarata. Il rischio connesso all'attuazione delle previsioni consentite dai nuovi strumenti urbanistici rimarrà espressa attraverso le classi di fattibilità, alle quali vengono associate prescrizioni e limitazioni. Il PTCP della provincia di Lucca si chiude infine con specifiche direttive ambientali alcune delle quali riferite al sistema acqua.

I comuni che presentano un livello di attenzione alto per almeno uno degli indicatori di fragilità ambientale del sistema acqua, sono tenuti ad approfondire le conoscenze su tale sistema nella relazione sullo stato dell'ambiente (prevista dalle istruzioni tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di competenza degli enti locali di cui alla normativa regionale) al fine di individuare lo stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche, le pressioni antropiche esercitate sulle stesse, nonché le politiche e gli interventi di controllo, tutela e risanamento in atto. Sulla base di detta relazione gli strumenti urbanistici comunali dovranno definire le norme per la valutazione delle trasformazioni in relazione alle risorse idriche locali ed individuare, per queste trasformazioni, specifiche condizioni.

6.2.2.6 Piano territoriale del Parco e relativo Piano di Gestione

(territorio di dimostrazione WIZ)

In considerazione del fatto che l'ambito territoriale ottimale n. 2 "Basso Valdarno" risulta parzialmente coincidente con il territorio del Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, nella ricognizione si è preso in esame anche il Piano territoriale del Parco, approvato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 (legge istitutiva del Parco) con deliberazione del C.R. della Toscana 12 dicembre 1989, n. 515.

Ai sensi dell'art. 12 comma 4 della legge regionale n. 52/1982 e s.m.i. il Piano territoriale è equiparato, per l'area del Parco, al Piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali. In particolare, per i corpi dirici "*il Piano territoriale prescrive (art. 6 delle norme tecniche di attuazione – NTA) il mantenimento degli assetti idraulici esistenti e il recupero delle situazioni di degrado (...)*"; gli articoli 9 e 10 delle NTA del Piano Territoriale disciplinano, invece, il recupero edilizio ed urbanistico nonché infrastrutturale all'interno del Parco e l'art. 17 interventi operativi specifici di tipo edile.

Il Piano territoriale si attua, come previsto all'art. 11 delle NTA, mediante i Piani di Gestione, definiti e approvati con le procedure di cui all'art. 9 della legge regionale n.61/1979. Tali Piani hanno valenza di veri e propri strumenti di dettaglio e di attuazione sul territorio delle finalità del Piano territoriale, specificando la disciplina territoriale generale in funzione delle peculiari caratteristiche ambientali e morfologiche della porzione di territorio in esame. I Piani di gestione assumono, nella sostanza, le seguenti valenze:

- "di strumento attuativo e di specificazione del piano paesistico per il territorio sottoposto al Piano del parco, ai sensi e per effetto dell'art. 25 della legge 394/1991 e degli articoli 13 e 16 della legge regionale 24/1994;
- di strumento urbanistico attuativo ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 24/1994;
- di strumento di tutela e valorizzazione dei paesaggi e dei beni culturali di cui all'art. 31 della legge regionale 1/2005;
- di piano attuativo ai sensi del Titolo V Capo IV della legge regionale 1/2005;
- di piano di recupero e riqualificazione insediativa di cui agli articoli 73 e 74 della legge regionale 1/2005, per le parti di territorio individuate come "zone di recupero edilizio e urbanistico";
- di strumento di individuazione delle aree soggette a particolare normativa al fine di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio agrario, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 64/1994

s.m.i.;

- di piano di dettaglio per la definizione delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 36/1994;
- di piano di gestione dei siti di interesse regionale (SIR) "Macchia Lucchese" (SIR 24B – cod. IT6120016) e "Dune litoranee di Torre del Lago" (SIR 61B – cod. IT5170001), ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana 5.07.2004 n. 644, in attuazione delle Direttive Comunitarie 79/409/CEE 92/43/CEE".

I Piani di gestione oggi redatti ed approvati, e pertanto vigenti dal punto di vista normativo, sono, per la parte nord del Parco e per quel che interessa l'ATO 2 il piano di gestione della Tenuta di Migliarino e Fattoria di Vecchiano, comprendenti territori in Comune di Vecchiano, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 360 del 24.12.1997 e modifica con Delibera n. 215/8 del 13.9.1999; per la parte sud del Parco e per quel che interessa l'ATO 2, il piano della Tenuta di San Rossore, comprendente territori nei Comune di San Giuliano Terme e Pisa, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 214 del 13.9.1999; il piano di gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano, comprendente territori in Comune di Pisa, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 18 del 10.5.2002 e variante parziale di cui alla Delibera n. 41 del 6.4.2009.

I Piani di gestione contengono specifiche disposizioni ai fini della tutela e dell'utilizzo delle acque, anche in considerazione degli interventi ammissibili nell'area oggetto dei medesimi.

6.2.3 Piani strutturali comunali

L'art.9 della legge regionale n. 1/2005 stabilisce che i comuni sono tenuti ad approvare il Piano Strutturale quale strumento di pianificazione territoriale di medio periodo. Questo si configura come un contenitore all'interno del quale si sostanzia lo statuto del territorio e dove vengono tutelate le invariants strutturali (le risorse, i beni come i fiumi, la parte marittima costiera, le valli, il paesaggio collinare, il nucleo storico ed i tessuti storici e di relazione con il paesaggio collinare, e le regole relative all'uso, i livelli di qualità e le prestazioni minime) al fine di garantire uno sviluppo sostenibile.

Prerogativa del PS (ai sensi dell'art. 52 della l.r. sopra citata) risulta quella di individuare e definire le risorse identitarie del territorio comunale, le aree territoriali ottimali e funzionali, i principi per il governo del territorio e la disciplina della valorizzazione del paesaggio, nonché le disposizioni di dettaglio per la tutela dell'ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali in attuazione dei piani sovraordinati. Vengono anche individuati e definiti gli obiettivi e gli indirizzi per la programmazione del governo del territorio e l'individuazione, per ATO, delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti nonché delle

infrastrutture e dei servizi necessari. Infine questo piano contiene il quadro conoscitivo (conoscenze, riferite all'ambito territoriale, che supportano, argomentano e indirizzano le scelte del piano; costituisce un patrimonio di informazioni, che può essere aggiornato ed implementato nel corso della vita del piano) idoneo a individuare, valorizzare o recuperare le identità locali integrandosi con quello delle risorse individuate dal piano territoriale di coordinamento e la ricognizione delle prescrizioni del PTC e del PIT.

Il Piano Strutturale definisce quindi gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche ma provvede anche alla verifica di della compatibilità con ogni altro atto di governo del territorio con il proprio nucleo di regole, prescrizioni e vincoli. Fra le aree assoggettate a tali vincoli possiamo individuare particolari tipi di infrastrutture (aeroporti, linee ferroviarie, strade, metanodotti e cimiteri), il suolo (aree percorse dal fuoco, siti contaminati e cave di ornamenti storici), zone soggette a forte elettromagnetismo (elettrodotti ad alta e media tensione ed impianti fissi di telefonia mobile), aree volte alla stabilizzazione dei versanti (per impedire forme di utilizzazione dei terreni che possano provocare danno pubblico nelle forme del disboscamento, della perdita di stabilità o del peggioramento del regime delle acque), per la protezione dal rischio idraulico (il Piano Strutturale recepisce le perimetrazioni individuate nella "Carta degli interventi strutturali" come le casse di espansione, i serbatoi di laminazione, gli interventi di laminazione con bocche tarate, ecc. del Piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico; il PS individua anche le aree candidate al reperimento di ulteriori spazi di laminazione) e della risorsa idrica (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e distinte in zone di tutela) ed il patrimonio storico-culturale (edifici di interesse storico e archeologico) e paesaggistico (Beni paesaggistici, fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico, Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Siti di Interesse Regionale (SIR) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)).

Il Piano ha una valenza non solo tecnico-urbanistica ma anche politica, è un atto tramite il quale si sostanziano e vengono palesate le scelte di sviluppo e di trasformazione del tessuto cittadino, dove vengono raccolti tutti gli intendimenti ed i *desiderata* che l'Amministrazione ritiene funzionali alla concretizzazione del proprio programma pluriennale senza però risultare completamente prescrittivo.

Il PS solitamente si sviluppa andando ad evidenziare la struttura demografica della popolazione, provvedendo ad una differenziazione fra coloro i quali sono residenti della realtà sottoposta ad atto pianificatorio e chi invece risulta non residente (popolazione che potremo definire "giornaliera" o "di contatto", che si reca in città per alcune ore mossa da varie motivazioni quali lo studio, il lavoro, il tempo libero e lo svago, che fruisce di particolari prestazioni e che risiede in un comune

differente come i business man, i city users ed i pendolari). In Toscana, meta ambita da turisti italiani e stranieri il PS analizza il flusso turistico, il rapporto fra arrivi e presenze, la struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera ma anche l'offerta museale della città ed i sistemi di trasporto che mettono l'area cittadina in connessione col mondo esterno. All'interno delle pagine del piano si analizzano la natura della struttura produttiva, la dislocazione fisica degli esercizi commerciali ma anche le caratteristiche della componente veicolare e le principali direttrici di traffico. Si enucleano i problemi ma anche le potenzialità della centro abitato e si prospettano le soluzioni a tali criticità con una gestione più efficiente ed integrata dei servizi ma anche con la creazioni di nuove infrastrutture per i trasporti di pubblico ed i parcheggi, prevedendo piani per reintegrare nel tessuto cittadino edifici e contenitori in disuso.

I PS più recenti sono sottoposti a procedura di VAS ed è possibile riscontrare una attenzione sempre maggiore allo sviluppo sostenibile ed alla valorizzazione del verde cittadino e di quello posto nelle immediate vicinanze della città. Vengono classificati i parchi, le aree di ecosistema ed i serbatoi di biodiversità identificando corridoi per una migliore interconnessione e per poter offrire una maggiore fruibilità.

La suddivisione del territorio comunale in ATO permette una partizione funzionale della città ed un maggiore livello di dettaglio delle caratteristiche di queste, prospettando la valorizzazione degli aspetti positivi ed evidenziando soluzioni o opere di riqualificazione delle zone non virtuose o che palesano inefficienze o disservizi.

Il PS, in conformità con il PIT e con il PTC, coordina i diversi strumenti di pianificazione e programmazione operativa essenzialmente riconducibili al Regolamento Urbanistico, ai Piani complessi di intervento, ai Piani Attuativi .

6.2.4 Regolamento urbanistico comunale

Il RU, ai sensi dell'art.55 della l.r. 1/2005, è uno degli atti di governo del territorio di competenza del Comune che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio amministrato dall'ente locale e si compone di due parti, una afferente le disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, l'altra avente come oggetto la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio. Il presente regolamento individua e definisce dettagliatamente il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto, le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto della l.r. summenzionata, ripерimetra i centri urbani, disciplina il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle trasformazioni non materiali del territorio, provvede alla valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 39/2000 in base

all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica.

6.2.5 Piani complessi di intervento

Con i Piani Complessi di Intervento (PCI) il Comune ha la possibilità di dare avvio alle trasformazioni del territorio individuate nel PSi Piani strutturali mediante la contestuale programmazione di interventi pubblici e privati. Nei PCI il Comune individua le singole aree edificabili e ne definisce gli assetti, in conformità col PS. I contenuti dei PCI dei comuni toscani sono disciplinati dall'art. 56 della legge regionale n. 1/2005.

6.2.6 Piani attuativi

I Piani attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del regolamento urbanistico o dei piani complessi di intervento, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio (art. 65, legge n. 1/2005). I contenuti dei PA dei comuni toscani sono disciplinati dagli artt. 65-74 della legge regionale n. 1/2005.

6.2.7 Piani e programmi di settore/ e gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata

Si tratta di atti che possono incidere, per loro natura, sugli atti di governo del territorio comunali approvati nel rispetto degli strumenti della pianificazione territoriale (PIT, PTC, PS). In tal senso possono determinare una modifica/integrazione dei medesimi. Si tratta di atti che possono coinvolgere più amministrazioni anche sovraordinate e che dovranno essere presi in considerazione qualora risulti necessario approfondire alcuni aspetti di pianificazione specifici anche connessi alle tematiche di WIZ.

7 Analisi di alcune procedure e prassi amministrative in uso, afferenti alle tematiche di WIZ

Nel presente paragrafo vengono richiamate alcune procedure previste dalla normativa e alcune prassi consolidate in merito all'approvazione dei Piani di settore in materia di risorse idriche e degli strumenti urbanistici in generale nonché le prassi esistenti per quanto attiene all'istruttoria delle concessioni di derivazione o al rilascio di pareri di AATO e gestore nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici.

Si tratta di una serie di esempi che testimoniano la sussistenza di forme di relazione e controllo tra enti con funzioni pianificatorie diverse e che operano anche in ambiti territoriali differenziati.

7.1 Rapporto tra Piano di bacino distrettuale e piano di tutela

Si analizza il rapporto esistente tra il Piano di bacino distrettuale e il Piano regionale di tutela. A livello normativo è prevista una forte interrelazione tra i due piani di settore, dal momento che nella predisposizione dei Piani di tutela e conseguentemente nell'aggiornamento degli stessi, il d.lgs. n. 152/ 2006 prevede che le Autorità di bacino, sentite le province e le Autorità di ambito, definiscano gli obiettivi cui devono attenersi i Piani di tutela e vengono poi chiamate a verificare la coerenza dei contenuti dei medesimi Piani a quanto originariamente statuito e comunque rintracciabile, a livello di obiettivo, nella pianificazione di bacino.

A livello normativo e in ragione della natura dello strumento pianificatorio di bacino, è dunque previsto un controllo preventivo e successivo dell'Autorità di bacino in fase di formazione e aggiornamento del Piano di tutela ed un raccordo operativo in tal senso di quest'ultima Autorità con le province e le AATO e i rispettivi strumenti pianificatori.

Analogamente nel settore urbanistico esistono forme di interrelazione del Piano di bacino distrettuale con gli strumenti urbanistici, anche tenendo conto della natura di detto Piano ai sensi dell'art. 65 del d.lgs 152/2006.

7.2 La procedura per il rilascio di concessioni idriche

La procedura per il rilascio delle concessioni idriche è normata dal Regio Decreto n. 1775/1923 e s.m.i. e riguarda sia le piccole che grandi concessioni di acque superficiali e sotterranee. La competenza amministrativa del procedimento, per il territorio di competenza, è delle Province territorialmente interessate. L'art. 96 del decreto legislativo n.

152/2006, peraltro ribadendo, con modifiche, quanto già previsto dal d. lgs. n. 275/1993 e quindi dalla legge n. 36/1994 e d. lgs. n. 152/1999, stabilisce che le domande relative alla piccole e grandi concessioni idriche debbano essere trasmesse alle Autorità di bacino che in tempi definiti (quaranta giorni per le piccole derivazioni, novanta per le grandi) comunicano il loro parere vincolante all'ufficio istruttore, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico.

Le disposizione di cui sopra sono state ulteriormente integrate dalle misure di salvaguardia del Piano Bilancio Idrico e prima ancora dal piano stralcio Qualità delle Acque, estendendo la necessità di acquisire il parere anche in merito a procedure diverse rispetto alle concessioni, quali gli attingimenti annuali di acque superficiali (norma n. 3 Piano "Qualità delle Acque" e art. 24 – Misure del Piano Bilancio Idrico) e le autorizzazioni per pozzi ad uso domestico (norma n. 6 Piano "Qualità delle Acque" e artt. 7 e 15 – Misure del Piano Bilancio Idrico).

Il Piano del Bilancio, disponibile per la consultazione pubblica tramite il sito dell'Autorità e costituente lo strumento tecnico su cui la medesima fonda il suo parere, permette di attivare una procedura caratterizzata da elementi di trasparenza, semplificazione e snellimento.

Il parere, così come previsto dalla normativa, interviene in fase di rilascio della singola concessione, sia essa pubblica che privata e quindi a valle delle previsioni urbanistiche in cui si inserisce la singola richiesta. Il Piano Bilancio cerca di risolvere tale aspetto, che potrebbe costituire una criticità, dettando disposizioni specifiche per gli strumenti di governo del territorio, correlandole alle aree a diversa disponibilità idrica e subordinando la localizzazione di nuove previsioni urbanistiche alla verifica della sostenibilità del sistema.

La normativa di Piano cerca di contemperare le priorità negli usi con le esigenze del bilancio idrico, sul quale si basa il parere dell'Autorità. Proprio per tale motivo anche nelle aree a maggior criticità sono previste condizioni nella gestione della risorsa che salvaguardano la priorità dell'uso idropotabile, pur subordinandolo a specifici limiti.

7.3 La formazione degli strumenti urbanistici

Il Piano di bacino, come sopra più volte evidenziato, ha valore di piano territoriale di settore e risulta sovraordinato alla pianificazione regionale e degli enti locali, e per quel che qui interessa a quella urbanistica. Non a caso l'art. 65 del d. lgs. n.152/2006 prevede che le Regioni emanino, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico, esercitando addirittura poteri sostitutivi nei confronti degli enti territoriali laddove questi ultimi non si adeguino.

Tale impostazione che lega la pianificazione di settore a quella

urbanistica risulta confermata anche nella stessa legge regionale 1/2005. Tale legge prevede ai fini dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di Comuni, di Province e della Regione una serie di passaggi formali attraverso i quali operare il confronto e realizzare il raccordo tra gli strumenti di pianificazione. Tali passaggi si concretizzano, essenzialmente, nella comunicazione ufficiale da parte dell'ente competente all'atto pianificatorio di avvio del relativo procedimento pianificatorio. Segue la valutazione integrata di tali atti (ai sensi degli articoli 11-14 della medesima legge regionale) con la quale si dovrebbe tener conto, sotto il profilo della coerenza finalistica e contenutistica nonché della compatibilità in merito all'uso delle risorse essenziali del territorio, di tutti i piani di settore ed in generale degli atti di governo del territorio. Infine il progetto di Piano viene sottoposto all'esame delle varie amministrazioni con competenze in materia.

7.4 L'espressione del parere di AATO e Gestore in sede di formazione degli strumenti urbanistici

Fermo quanto sopra riportato e sempre con riferimento alla tematica della formazione degli strumenti urbanistici e alla loro interazione con le tematiche di WIZ si riportano alcune prassi procedurali in atto nell'ambito territoriale ottimale n. 2 in merito alla valutazione degli impatti delle previsioni urbanistiche sulla infrastrutture idriche. Si evidenzia al riguardo che, in merito alla disponibilità idrica, la competenza in merito è attribuita alla Autorità di bacino e alle Province in qualità di autorità titolari del potere di rilascio delle concessioni idriche.

Va sottolineato che l'AATO2 (che ha competenza sul territorio di implementazione di WIZ in Italia) con delibera di assemblea consortile n.20 del 26/11/2010 ha approvato la procedura di certificazione degli strumenti urbanistici approvata. Una bozza che includeva le considerazioni in premessa a WIZ erano state inoltrate all'AATO2 subito dopo l'avvio del progetto in parallelo al dialogo avviato con la Regione Toscana in merito alla manutenzione della L.R. 1/2005.

La proposta è stata recepita nella procedura.

1) Piano Strutturale (art. 53 L.R. 1/2005)

Il Gestore e l'AATO si esprimono, anche nelle varie fasi previste dalla valutazione integrata, in merito ai principali problemi inerenti il territorio comunale ma anche connessi a problemi sovracomunali e strategici. In questa saranno individuate le principali problematiche di risorsa e infrastrutturali e di compatibilità ambientale connesse alla situazione attuale e allo sviluppo futuro. Sarà altresì fornito il quadro dei principali investimenti ovvero strumenti di programmazione connessi al territorio comunale attualmente previsti (finanziamenti esterni, accordi di

programma, protocolli di intesa ecc.). Sulla base di tale ricognizione e analisi preventiva il Comune, in caso di evidenti difficoltà, potrà correggere alcune previsioni (p.e. su individuazione di UTOE e dimensioni massime sostenibili degli insediamenti).

2) Regolamento Urbanistico ed atti di Governo del Territorio (art. 55 L.R. 1/2005)

Il Gestore e l'AATO si esprimono, anche nelle varie fasi previste dalla valutazione integrata, in merito ai principali problemi inerenti il territorio comunale, fatte salve le premesse generali che dovrebbero essere già state espresse nella valutazione relativa al Piano Strutturale. In tale fase vengono affrontati principalmente i problemi delle reti e delle infrastrutture locali e vengono evidenziati, seppur come stima, quegli interventi necessari a garantire lo sviluppo complessivo previsto per le singole aree del Comune con una approssimativa quantificazione economica. La valutazione si basa sugli strumenti approvati dall'AATO.

E' assolutamente fondamentale in questa fase verificare anche la necessità di sostenere incrementi di carichi urbanistici in quelle che sono individuate come *aree di completamento*, quindi già urbanizzate e dotate di servizi; le condotte e gli impianti infatti anche in tali zone potrebbero essere già fortemente al limite delle proprie possibilità e critici anche per richieste minimali di incremento di fornitura; tale verifica verrà affidata al Gestore utilizzando gli strumenti approvati dall'AATO. Nel parere saranno indicate anche quelle opere di dettaglio (p.e. sostituzione condotte per rete, sollevamenti specifici o serbatoi) presenti in tariffa, per lo meno nella pianificazione triennale in corso. Ulteriore aspetto di interesse legato al Regolamento Urbanistico è la fase di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di opere con previsioni sufficientemente attendibili, sarà cura del Gestore di indicare all'AATO e richiedere al Comune di apporre vincoli preordinati all'esproprio ed eventuali adeguamenti delle destinazioni urbanistiche, se la disciplina delle funzioni di cui all'art. 58 della L.R. 1/2005 è approvata in questa fase.

A tal fine i Comuni dovrebbero, per quanto possibile, prevedere norme che permettano e rendano compatibili opere per interventi del servizio idrico integrato anche in aree agricole. Ci si riferisce ovviamente a manufatti di scarso impatto p.e. pozzi, sollevamenti o piccole centrali di trattamento senza dover prevedere sempre e comunque varianti urbanistiche.

3) Pianificazione degli investimenti di natura locale – Eventuale stipula di convenzioni tra Comune, AATO e Gestore per la realizzazione delle infrastrutture

Prima di concludere la procedura di cui al punto che precede con la fase di realizzazione delle edificazioni previste è opportuno definire una fase intermedia di valutazione dei possibili successivi 'approcci'. Infatti a seguito della certificazione del Regolamento Urbanistico si pone in maniera evidente il legame fra possibilità di sviluppo e necessità di investimenti.

E' opportuno in questa fase che l'Amministrazione Comunale definisca la

propria strategia di adeguamento delle infrastrutture locali. Il Gestore, su richiesta del Comune, fornirà i maggiori dettagli sugli investimenti necessari per ogni area e per ogni carico urbanistico previsto utilizzando gli strumenti approvati dall'AATO. E' in questa fase peraltro che il Comune di norma definisce gli oneri di urbanizzazione ai sensi degli articoli 120 e 127 della L.R. 1/2005 e relative tabelle allegate, che possono essere una forma di finanziamento di tale sviluppo (si ricorda che trattasi di urbanizzazioni primarie per le reti di acquedotto e fognatura e di secondarie per gli impianti di potabilizzazione e depurazione).

E' a questo punto che il **Comune** deve decidere se essere attore in tutto o in parte della **realizzazione delle opere infrastrutturali del s.i.i., individuando le risorse e pianificandole di concerto ad AATO con il supporto tecnico del Gestore**, tenendo comunque presente che le risorse di tariffa sono largamente insufficienti.

In questa fase il Comune, avvalendosi tecnicamente e/o operativamente del Gestore, in tutti quei casi in cui non vi sono risorse da tariffa ovvero risultino insufficienti, attuerà il miglioramento delle reti e degli impianti necessari a garantire lo sviluppo, attraverso investimenti per i quali è prevista ai sensi dell'art. 157 del d.lgs. 152/2006 la stipula di specifica convenzione.

In pratica pertanto il Comune dovrà garantire le risorse necessarie per il proprio sviluppo, valutando come ripartire i costi dello sviluppo sulle urbanizzazioni previste e future. Realizzati gli interventi con tale pianificazione preventiva il successivo punto 4 (relativo ai pareri sul permesso a costruire o sui piani attuativi) è del tutto ridondante dovendoci essere una chiara relazione fra investimenti effettuati e insediamenti/unità allacciabili.

Tale fase **dovrà** quindi concludersi mediante la stipula di una **convenzione** (o più di una), anche a seguito di un preventivo protocollo di intesa, fra Comune, AATO e Gestore (ex art. 157 del D.Lgs. 152/06) ove individuare almeno:

1. *numero di allacciamenti (in generale carico urbanistico per quantità e tipologia) per ogni zona;*
2. *infrastrutture necessarie – tipologia e costo dell'investimento;*
3. *soggetto che realizza tali opere effettivamente e in che modo (disciplinare tecnico con specifiche di realizzazione);*
4. *risorse economiche a copertura dei costi previsti;*
5. *tempi da garantire per la realizzazione delle opere, collaudo e passaggio in carico al s.i.i..*

La convenzione anche nel caso non contempli impegni tariffari, verrà sempre stipulata tra Amministrazione Comunale, ATO e Gestore. Se ritenuto opportuno tale momento di stipula della convenzione, ovvero di

un protocollo di intesa preliminare, potrà essere previsto anche nella fase di approvazione del Piano Strutturale o immediatamente dopo.

In caso di mancata sottoscrizione di tali convenzioni tra Comune AATO e Gestore, il Gestore utilizzando gli strumenti approvati da AATO o con criteri tecnici oggettivi risponderà alle singole richieste nel momento in cui esse saranno avanzate con soluzioni tecniche e relativi oneri a carico dei richiedenti.

4) Permesso a costruire (art. 78 L.R. 1/2005) – convenzioni di lottizzazione/piani attuativi (artt. 65 e seguenti) e piani attuativi particolari (artt. 70 L.R. 1/2005 e seguenti)

Come da precedente punto, se è stata preventivamente attuata la pianificazione e la realizzazione degli investimenti, il parere del Gestore è ridondante o può servire, nel caso di accordo formale con l'Amministrazione Comunale, ad attribuire specifici costi per singola richiesta del richiedente il permesso a costruire o del lottizzante.

Differentemente il Gestore applicando gli strumenti approvati da AATO effettuerà stime a preventivo, con tempi di risposta da contenersi, almeno per interventi diretti, entro 30gg salvo casi di particolare complessità, vincolanti per un anno, nell'ottica dell'attribuzione dei costi al richiedente in base alla 'perturbazione' del sistema per il singolo impatto richiesto, ovviamente in quei casi in cui non risulta esserci capacità residua. A tal fine l'allegato esplicativo del Gestore alla presente mostra bene i criteri che si propone siano seguiti e che per l'acquedotto sono più facilmente modellabili matematicamente.

Non c'è da stupirsi pertanto che alla domanda per una nuova edificazione in una area di completamento, piuttosto che per una nuova lottizzazione, possa seguire la richiesta di sostituzione di un tratto di tubazione o il potenziamento di un sollevamento in un'area idraulicamente attigua alla domanda ma geograficamente anche relativamente distante. Altresì potrà capitare che lo stesso preventivo richiesto a distanza di tempo possa vedere cifre anche nettamente superiori questo non per il mero aumento dei costi, di norma di pochi punti percentuali all'anno, ma perché potrebbero essere mutate le condizioni al contorno a causa di allacciamenti intercorsi fra la prima e la seconda richiesta. Il soggetto richiedente il preventivo dovrà essere di norma il Comune o il soggetto da quest'ultimo indicato nei regolamenti comunali. Resta inteso che la risposta del Gestore contenente l'indicazione del preventivo degli interventi dovrà sempre essere inviata anche al Comune competente.

In generale tale iter sarà seguito anche per richieste relative a edificazioni basate su strumenti urbanistici vigenti mai certificati dal s.i.i..

5) Verifica degli strumenti urbanistici vigenti non ancora adeguati ai dispositivi della L.R. 1/2005 o precedentemente valutati

Si rende necessario sottoporre ad una verifica tutti gli strumenti urbanistici vigenti ed antecedenti alla L.R. 1/2005. In tal senso AATO e Gestore col il supporto dell'Amministrazione Comunale verificheranno tali strumenti sulla base della presente procedura, individuandone pertanto le criticità che dovranno essere sottoposte ad opportuna convenzione/accordo per il finanziamento.

Gli strumenti urbanistici ad oggi certificati con precedenti pareri di AATO e del Gestore, dovranno essere sottoposti al medesimo sistema di verifica e convenzione/accordo per il finanziamento al fine di omogeneizzare i criteri e aggiornare ed evidenziare le problematiche esistenti, non intendendosi con ciò invalidati gli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto comunque delle prescrizioni eventualmente già impartite da AATO/Acque nei pareri precedentemente espressi.

8 Considerazioni conclusive

8.1 I conflitti di competenza

Dall'analisi delle disposizioni normative e dei documenti di pianificazione di settore e territoriale si evincono i soggetti titolari delle funzioni di pianificazione e, per ciascuno di essi, gli strumenti pianificatori dagli stessi prodotti.

Nelle norme non sempre risultano chiari ed esplicitati i rapporti tra i vari soggetti non essendo delimitato il relativo campo di competenza. Spesso le competenze risultano duplicate, in altri casi invece si riscontrano dei vuoti di competenza. Ad esempio, in materia di difesa del suolo, nel settore relativo all'idraulica su un determinato aspetto può esprimersi la Regione, tramite i propri uffici difesa del suolo e gli uffici regionali del Genio Civile, la provincia, i Consorzi, l'Autorità di bacino mentre su problemi puntuali legati alla pericolosità geomorfologica può essere chiamato ad esprimersi solo il Comune, spesso neanche dotato di strutture interne tecniche adeguate in materia.

Analogamente per quanto riguarda il settore più direttamente afferente a WIZ, quello della gestione della risorsa idrica. Vale la pena di riportare l'esempio, sotto questo aspetto, dei contenuti (Allegato 4, parti a) e b) d. lgs. n. 152/2006) del Piano di Gestione delle Acque, redatto a cura delle Autorità di distretto, e il Piano di Tutela delle Acque, redatto dalle Regioni, che, nella sostanza coincidono come contenuti.

Questo può comportare un conflitto di competenze, dovendo di fatto due enti distinti produrre e rendere vigenti due atti pianificatori analoghi, con possibili contrasto sui contenuti stessi dei piani e comunque in ogni caso con sovrapposizione di competenze che certamente non contribuiscono al corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

La prassi interpretativa e l'ampio dibattito che poi si è avuto sul decreto e sulle sue modalità applicative ha portato a stabilire che il primo è un Piano direttore, redatto a livello territoriale più ampio e che il Piano di tutela va poi a sviluppare, nel dettaglio, gli argomenti nel primo contenuti. Questo anche ai sensi del buon senso, ma non alla lettura testuale della norma.

Analoga problematica si riscontra ad aggravare tale aspetto anche nei rapporti tra Piano di Tutela e Piano di Ambito.

8.2 I conflitti tra norma e prassi

La norma individua i soggetti coinvolti nella pianificazione territoriale e di settore ai diversi livelli istituzionali e gli atti che essi devono redigere, indicandone con precisione i contenuti.

Nella realtà operativa sono presenti più filiere di pianificazione (ad

esempio e per quanto attiene a WIZ, la pianificazione svolta relativamente alla gestione della risorsa idrica nel suo complesso e la pianificazione urbanistica) che talvolta si intrecciano ed altre volte si sviluppano in modo parallelo.

Spesso accade che si viene a concretizzare un processo di tipo bottom-up, quando, invece, esso dovrebbe essere top-down.

8.3 Il passaggio di scala e l'adattamento agli ambiti di riferimento

Nel caso specifico di leggi e Regolamenti, più che un passaggio di scala si tratta di garantire coerenza tra i vari livelli pianificatori, passando dai piani direttori a piani attuativi di dettaglio. Come sopra riportato se tale passaggio sembra logico e corretto per avere un sistema omogeneo e coerente, spesso sorgono conflitti dovuti alla diversa scansione temporale di adozione ed approvazione dei vari livelli pianificatori.

In questi casi è necessario individuare un percorso e delle strategie che consentano, anche ex post, di allineare i vari strumenti e permettere il conseguimento degli obiettivi che soltanto un sistema funzionale consente di realizzare.

8.4 Conclusioni

La ricognizione effettuata offre una fotografia dello stato dell'arte della normativa e degli strumenti di pianificazioni afferenti alle tematiche di WIZ assai complesso.

La complessità ha portato in alcuni casi ad una interpretazione o applicazione delle norme che ha dato origine a prassi applicative diverse sul territorio.

Tale complessità è amplificata dal consolidarsi nel tempo di una stratificazione di strumenti pianificatori, presupponente una analoga stratificazione di competenze, che rende difficile l'individuazione del quadro di riferimento di base su cui impostare ogni nuova attività, fino a comportare, in alcuni casi, l'inefficacia di alcune pianificazioni.

Tale criticità è aggravata dalla sfasatura temporale con la quale vengono predisposti ed entrano in vigore i vari strumenti di pianificazione e che rendono difficile, se non addirittura ostacolano, il coordinamento ai diversi livelli istituzionali e pianificatori.

Le pianificazioni svolte ai diversi livelli istituzionali risultano spesso fra loro non coerenti nei contenuti e nelle tempistiche di realizzazione, rischiando di non permettere il conseguimento degli obiettivi che soltanto un sistema funzionale potrebbe permettere di realizzare.

Lo stato dell'arte in materia è cosa ben diversa dallo stato di fatto esistente, derivante dall'applicazione delle norme e che può dare origine a prassi applicative diverse nel territorio.

Le pianificazioni devono divenire dialoganti fra loro allo scopo di evitare la ridondanza di attività, il contrasto tra gli obiettivi e la duplicazione di costi di gestione.

Il sistema di pianificazione e controllo dovrebbe avere un insieme coordinato di metodologie, un insieme coerente di strumenti di pianificazione ed un processo unitario di pianificazione.

Solo un sistema di pianificazione avente tali caratteristiche è in grado di garantire l'efficacia del processo di decision making che deve essere messo in atto dai soggetti titolari della pianificazione per garantire il governo del territorio e la tutela della risorsa idrica.

8.5 Spunti per ulteriori approfondimenti e ricerche al di fuori dell'ambito del progetto WIZ

Meritano sicuramente un approfondimento le tematiche concernenti la pianificazione urbanistica.

Al riguardo sono stati presentati tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica, ma non sono stati esaminati i singoli atti provinciali e comunali.

Si ritiene, pertanto, che sarebbe necessaria un'analisi dettagliata dei contenuti specifici di ciascun atto provinciale e comunale (Piani di coordinamento territoriale, Piani strutturali, Regolamenti urbanistici, Piani complessi di intervento, Piani attuativi e Piani di settore) al fine di rilevarne gli obiettivi e verificare la coerenza degli stessi con quanto predisposto dalle normative e dagli atti di pianificazione sovraordinati.

Il progetto WIZ è incentrato sull'uso idropotabile della risorsa idrica, ma considerato che la finalità ultima del progetto è quella di realizzare un processo di gestione sostenibile e solidale dell'acqua, sarebbe opportuno estendere l'analisi anche agli altri usi della stessa.

Gli obiettivi dettati da una pianificazione sostenibile devono tener conto delle aspettative di tutti i portatori di interesse della stessa: cittadini, utenti del Servizio Idrico Integrato, aziende operanti nel settore irriguo, aziende operanti nel settore zootecnico, aziende industriali, soggetti interessati ad usi diversi intendendo per questi ultimi, l'uso ricreativo e quello idroelettrico.

Al fine di perseguire un uso della risorsa idrica sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, è indispensabile considerare tutti i possibili usi della risorsa ed, in particolare, oltre a quello idropotabile, quello industriale e quello irriguo. Non è possibile prescindere dalle disposizioni normative e dagli strumenti di pianificazione e controllo relativi all'uso irriguo ed industriale dell'acqua dato che essi influenzano, anche se solo indirettamente, la disponibilità della risorsa ed il suo costo per uso idropotabile.

Sarebbe anche utile estendere l'indagine agli aspetti qualitativi della risorsa e non solo a quelli quantitativi.

Al momento è stata operata una prima breve analisi delle normative e dei documenti di pianificazione riguardanti il settore irriguo per tenere conto degli aspetti principali dello stesso. Tale analisi dovrebbe essere approfondita ed estesa al settore industriale.

8.6 Allegati

Allegato n. 1 – Questionario rivolto ai Comuni dell'Ato 2 – Sintesi delle informazioni trasmesse

9 Appendice 1 - Il contributo ITG per la situazione in Spagna

Nota sulla lingua di lavoro

I Partner del Progetto WIZ hanno concordato di sviluppare gli elaborati nelle loro lingue nazionali (italiano e castigliano) perché non hanno problemi nello scambio di informazioni. Solo quando si rende necessario vengono effettuate le traduzioni nelle reciproche lingue o in lingua inglese.

Alcuni documenti di ampia divulgazione sono previsti nelle tre lingue (IT, ES, EN).

Eventuali documenti locali prodotti in galego saranno resi disponibili anche in castigliano (ES).

En esta seccion del documento se desarrolla el documento Normas y prácticas disponibles, donde se plasma la legislación que rige actualmente en España, así como su aplicación tanto a nivel nacional como regional.

9.1 DESARROLLO DEL AGUA Y DEL TERRITORIO

La Constitución española (CE) organiza el Estado territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas, gozando todas estas entidades de autonomía para la gestión de sus propios intereses (art. 137).

En el marco del estado autonómico (art. 2 CE), basándose en el principio de autonomía anterior y en el de descentralización territorial, el Estado y las Comunidades Autónomas ostentan competencias de distinto rango sobre las diferentes materias. Las competencias a ejercer pueden ser legislativas (potestad de dictar leyes), reglamentarias (potestad de dictar reglamentos) y ejecutivas (cumplir y hacer cumplir las anteriores).

La forma de repartirse estas competencias sobre cada una de las materias entre el Estado y las CCAA hace que se hable de:

- Competencias exclusivas: cuando uno de los dos entes ostenta competencia plena sobre una materia.
- Competencias compartidas: cuando cada uno de los entes se reparte las facultades. Por ejemplo el Estado dicta la legislación básica sobre una materia y la C.A. desarrolla la ley y la ejecuta.
- Competencias concurrentes: cuando los dos entes ostentan las

mismas facultades sobre la misma materia.

Así mismo, la CE establece en el art. 148 las materias cuya competencia pueden asumir las CCAA en sus Estatutos y en el art. 149 las que son competencia del Estado. Establece diferentes grados de competencia y, en el art. 150, la posibilidad de transferir competencias estatales mediante leyes marco y leyes de transferencia.

Pues bien, el problema del agua afecta a numerosas materias de las recogidas en la Constitución, como pueden ser medio ambiente, pesca, agricultura, energía, sanidad, deporte y ocio, protección civil, etc, sobre la que cada una de las entidades territoriales tiene algún grado de competencia.

Las competencias en el territorio español, respecto al agua, marcan la aplicabilidad de la legislación en España, y se pueden desglosar de la siguiente manera:

1. Principios generales de la Administración Pública del Agua
2. Funciones del Estado en relación con el Dominio Público Hidráulico
3. Régimen jurídico básico aplicable a las Comunidades Autónomas
4. Marco competencial en materia de aguas
5. La distribución de otras competencias
6. Competencias asumidas en los Estatutos de Autonomía
7. Concurrencia de competencias

9.1.1 Competencias en España

El sistema de distribución de competencias entre las instituciones centrales (Estado Central) y las periféricas (véase Comunidades Autónomas, provincias y ayuntamientos) constituye una cuestión de extrema importancia, ya que con ello se determina el reparto de responsabilidades entre los distintos entes territoriales al asignar a cada uno de ellos los poderes funcionales que pueden ejercer sobre unas determinadas materias.

9.1.2 Principios generales de la Administración Pública del Agua

Los principios generales de la Administración Pública del Agua, y que rigen esta, son los que siguen:

- El Dominio Público Hidráulico es Estatal
- Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico
- Tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios

- Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza
- Cuenca hidrográfica como unidad de gestión. A este efecto se considera indivisible
- Distinción de dos tipos de cuencas hidrográficas a efectos de distribución de competencias:
 - Cuencas Intercomunitarias: su territorio comprende todo o parte de territorio de varias Comunidades Autónomas
 - Cuencas Intracomunitarias: su territorio está comprendido íntegramente dentro del territorio de una Comunidad Autónoma

9.1.3 Funciones del Estado en relación con el Dominio Público Hidráulico

Las funciones del Estado en relación con el Dominio Público Hidráulico son las que se exponen a continuación:

- La planificación hidrológica y la realización de los planes estatales de infraestructuras hidráulicas o cualquier otro estatal que forme parte de aquéllas
- La adopción de las medidas precisas para el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales en materia de agua
- El otorgamiento de concesiones referentes al dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas intercomunitarias.
- El otorgamiento de autorizaciones referentes al dominio público hidráulico, así como la tutela de éste, en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. No obstante, la tramitación de las mismas podrá ser encomendada a las Comunidades Autónomas.

9.1.4 Régimen jurídico básico aplicable a las Comunidades Autónomas

La Comunidad Autónoma que en virtud de sus Estatutos de Autonomía ejerza competencias sobre el dominio público hidráulico en cuencas hidrográficas comprendidas íntegramente dentro de su territorio, deberá ajustar el régimen jurídico de su administración hidráulico a las siguientes bases:

- A los principios recogidos en el apartado anterior
- La representación de los usuarios en los órganos colegiados de la Administración hidráulica no será inferior al tercio de los miembros que los integren

Los actos y acuerdos que infrinjan la legislación hidráulica del Estado o

no se ajusten a la planificación hidrológica y afecten a su competencia en materia hidráulica pueden ser impugnados ante jurisdicción contencioso-administrativa.

9.1.5 Marco competencial en materia de aguas

Aspectos Generales:

En el medio hídrico existen diversidad de elementos de distinta naturaleza: flora o fauna , cuyos regímenes jurídicos son distintos y sus correspondientes competencias están distribuidas, de forma exclusiva o compartida, entre el Estado y las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en los respectivos Estatutos de Autonomía.

La Constitución Española establece el siguiente marco competencial.

1. Son competencias exclusivas del Estado en materia de aguas, las siguientes:
 - a) Artículo 149.1.22 de la Constitución: legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma (cuencas intercomunitarias) y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.
 - b) Artículo 149.1.24 de la Constitución: Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.
2. o Y son competencias que las Comunidades Autónomas pueden asumir:
 - a) Artículo 148.1.10 de la Constitución: los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.

Todas las comunidades autónomas han asumido la competencia exclusiva en materia de ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran íntegramente por al ámbito territorial de la comunidad autónoma.

Excepto Ceuta y Melilla, que han asumido únicamente funciones ejecutivas sobre proyectos, construcción y aprovechamientos hidráulicos.

Así, de la propia Constitución parte un tratamiento diferente de la competencia estatal y autonómica, pues en tanto el criterio de asunción de la competencia autonómica relativa a los aprovechamientos, canales

y regadíos es el del interés (art. 148.1.10), la competencia estatal se rige por el criterio territorial (cuando las aguas discurren por más de una Comunidad Autónoma).

En la franja intermedia que puede hallarse entre ambos preceptos ha sido posible que las Comunidades Autónomas asuman estatutariamente competencias más allá de lo previsto en el art. 148.1.10, pero siempre con la limitación territorial que deriva de lo previsto en el art. 149.1.22.

Aspectos Específicos:

En el marco de estos preceptos constitucionales, los Estatutos de Autonomía han recogido la competencia en materia de aguas del siguiente modo:

(1) Aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos

Las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía a través del artículo 151 de la Constitución asumieron en sus Estatutos la competencia exclusiva en materia de aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos cuando las aguas discurren íntegramente dentro del territorio de la Comunidad Autónoma.

Las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, limitadas originalmente por el artículo 148.1.10^a, asumieron la competencia en materia de proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma, si bien todos los Estatutos añadieron una cláusula de territorialidad: cuando las aguas discurren íntegramente dentro del territorio de la Comunidad Autónoma.

Posteriormente, la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, transfirió a las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Castilla - La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Castilla León la competencia exclusiva en materia de ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren íntegramente por el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, competencia recogida posteriormente en las reformas de todos los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Afectadas.

Las ciudades de Ceuta y Melilla han asumido únicamente funciones ejecutivas sobre proyectos, construcción y explotación de aprovechamientos hidráulicos.

(2) Aguas minerales, termales y subterráneas

Actualmente todas las Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva sobre las aguas minerales y termales.

Sobre aguas subterráneas han asumido competencia exclusiva las siguientes Comunidades Autónomas: País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra, Murcia, Aragón, Castilla - La Mancha y Madrid.

No obstante, en todos los textos de reforma de los Estatutos pendientes de aprobación en el Congreso, excepto el de Baleares (es decir, los de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura y Castilla y León), también se recoge dicha competencia.

Los Estatutos de Andalucía, Murcia, Castilla - La Mancha y Madrid, así como los textos pendientes de aprobación en el Congreso de los Estatutos de Cantabria y Extremadura, recogen una cláusula de territorialidad en relación con las aguas subterráneas cuando discurren íntegramente por el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

El Estatuto de Canarias se refiere a las aguas, en todas sus manifestaciones, incluyendo este concepto, tanto las aguas minerales y termales como las subterráneas.

Por otra parte, cabe señalar que los artículos 137 y 140 CE recogen la garantía constitucional de la autonomía local, lo que, aún sin referencia específica al agua, alude al necesario respeto otorgado constitucionalmente al núcleo de intereses propios locales, dentro de los que se incluyen algunos aspectos relacionados con este recurso.

Esta distribución constitucional de competencias se concreta en el Texto Refundido de la Ley de Aguas que recoge ya la doctrina de la Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, 227/1988, de 29 de noviembre, por la que se resolvieron diversos recursos de inconstitucionalidad y conflictos positivos de competencias interpuestos por varias Comunidades Autónomas frente a la distribución competencial que establecía la Ley 29/1985, de Aguas.

9.1.6 La distribución de otras competencias

La descripción de los criterios específicos que rigen la distribución competencial en materia de aguas -en los que, como ya ha quedado expuesto, resulta decisivo el concepto de cuenca hidrográfica-, resultaría incompleto sin reseñar que, al propio tiempo, las aguas constituyen también el soporte físico de una pluralidad de actividades en las que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas poseen competencias sectoriales.

La concurrencia en el mismo espacio físico de competencias de distintas Administraciones Públicas con distinto objeto jurídico es un fenómeno habitual en distintos ámbitos y se refleja también en la STC 227/1988 (Fuente: Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana), que en su FJ 14 afirma que ...las normas que distribuyen competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre bienes de dominio público no prejuzgan

necesariamente que la titularidad de los mismos corresponda a éste o a aquéllas, y que son, en principio, separables la propiedad pública de un bien y el ejercicio de competencias públicas que lo utilizan como soporte natural.

En este marco, se resume a continuación el sistema de distribución de competencias en aquellas materias que presentan una incidencia más clara en el sistema de gestión de las aguas continentales.

Distribución de competencias que establece la Constitución Española en las materias más significativas relacionadas con el Dominio Público Hidráulico.

MATERIA	ART. CE	ADMINISTRACIÓN
Pesca Fluvial y Acuicultura	148.1.11	Comunidad Autónoma
Agricultura	148.1.7	Comunidad Autónoma
Puertos no comerciales en aguas interiores	148.1.6	Comunidad Autónoma
Aguas minerales y termales	148.1.10	Comunidad Autónoma
Medio Ambiente	148.1.9 149.1.23	Comunidad Autónoma. Gestión y protección Estado.-Legislación Básica
Deporte y Ocio	148.1.19	Comunidad Autónoma
Turismo	148.1.18	Comunidad Autónoma
Aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos	148.1.10 149.1.22	Comunidad Autónoma Estado, cuando el agua discurra por más de una CA, o el transporte de energía salga de la CA
Montes	148.1.8 149.1.23	Comunidad Autónoma Estado.-Legislación Básica
Sanidad	148.1.21 149.1.16	Comunidad Autónoma Estado.-Legislación Básica y sanidad exterior
Minas y energía	149.2 149.1.25	Comunidad Autónoma Estado.-Legislación Básica
Obras públicas	148.1.4	Comunidad Autónoma Estado.-De interés general o afecten a más de una CA

Tab. 1 - Distribución constitucional de competencias

Esta distribución constitucional de competencias se concreta en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real decreto Legislativo, 1/2001, de 20 de julio.

9.2 Jerarquía de competencias

En los casos en que sobre un mismo acto concurren competencias de distintas administraciones la regla general, dejando a salvo los supuestos de informe previo, es que se precisan las autorizaciones de todas y cada una de las administraciones competentes, sin que el disponer de una de ellas exima de disponer de las demás. A continuación se muestra una tabla con las competencias y Administraciones que más frecuentemente concurren en el Dominio Público Hidráulico

ADMINISTRACIÓN	NORMA	ORGANISMO	MATERIA
ESTADO	Art. 149 CE TRLA[1]	CONFEDERACION	DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
COMUNIDAD AUTÓNOMA	Art. 148 Constitución	CONSEJERÍA	SANIDAD MINAS MEDIO AMBIENTE CAZA PESCA MONTES URBANISMO A. MINERALES Y TERMANLES DEPORTE, OCIO Y TURISMO AGRICULTURA Y GANADERÍA
AYUNTAMIENTOS	LBRL[2]	CONCEJALÍA	URBANISMO ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO RECOGIDA DE BASURAS

Tab. 2 - Jerarquía de competencias

(Documento basado en la obra "Manual del texto refundido de la Ley de Aguas", por José María Muñoz Jiménez. 2001)

9.3 NORMATIVAS

La normativa Española actual, proviene de la transposición de la Directiva Europea, se describen a continuación:

- Directiva Marco del Agua
- Ley de Aguas
- Libro Blanco del Agua
- Libro Digital del Agua
- Plan Nacional de Calidad de las Aguas
- Otras Legislaciones

La normativa descrita a continuación está analizada en profundidad en cada uno de los documentos de respaldo, que son los documentos generados de todas las fuentes estudiadas.

9.3.1 Directiva Marco del Agua

La Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas entró en vigor el 22 de diciembre del 2000. La Directiva representa un hito en la gestión de los recursos hídricos y sus ecosistemas relacionados. La Directiva Marco Europea del Agua (DMA) nace como respuesta a la necesidad de unificar las actuaciones en materia de gestión de agua en la Unión Europea.

La trasposición de la Directiva en España se realizó mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social que incluye, en su artículo 129, la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por la que se incorpora al derecho español la Directiva 2000/60/CE, estableciendo un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Los principales hitos y etapas del proceso de implantación de la directiva son:

Calendario	Asunto
22 Dic 2000	<ul style="list-style-type: none"> • Entrada en vigor de la Directiva (Art. 25) • Directiva Marco del Agua
22 Dic 2003	<ul style="list-style-type: none"> • Trasposición de la Directiva (Art. 23) • Ley 62 / 2003
	<ul style="list-style-type: none"> • Definición de Demarcaciones Hidrográficas y designación de Autoridades Competentes (Art. 3) • R.D.125/2007 Ámbito Territorial D.H. • R.D.126/2007 Comité de Autoridades Competentes
22 Dic 2004	<ul style="list-style-type: none"> • Características de la Demarcación Hidrográfica, • Estudio del impacto ambiental de la actividad humana y análisis económico del uso del agua (Art.5) • Consulta Pública Documentos Iniciales
	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de zonas Protegidas (Art. 6) • RZPNorte, RZPMiño-Limia, RZPDuero, RZPTajo, RZPGuadiana , RZPGuadalquivir , RZPSegura, RZPJucar, RZPEbro
22 Dic 2006	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de las aguas superficiales, del estado de las aguas subterráneas y de las zonas protegidas (Art.8). • Información y consulta públicas sobre calendario y programa de trabajo del Plan de cuenca (Art.14) • Finalización del ejercicio de Intercalibración • Definición de condiciones de referencia y objetivos. • Consulta Pública Documentos Iniciales
22 Dic 2007	<ul style="list-style-type: none"> • Esquema provisional de los temas importantes respecto a la gestión del agua de la cuenca (Art.14)
22 Dic 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta pública del borrador del Plan Hidrológico de cuenca (Art. 13)
22 Dic 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación de los Planes Hidrológicos de cuenca (Art.13). • Establecimiento de los Programas de Medidas (Art. 11 ap.7)
22 Dic 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Política de precios que proporcione incentivos adecuados para el uso eficiente de los recursos hídricos (Art.9)
22 Dic 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Programas de Medidas operativos (Art. 11)
22 Dic 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de los objetivos medioambientales (Art.4)
22 Dic 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Finalización del 1er ciclo de Gestión (art. 4 y 13)
22 Dic 2027	<ul style="list-style-type: none"> • Finalización del 2º ciclo de Gestión. Líneas finales para el cumplimiento de los objetivos (Art. 4 y 13)

Tab. 3 - Etapas de implantación de la Directiva Marco del Agua

En el documento de respaldo se analiza más profundamente la Directiva Marco del Agua.

9.3.2 Ley de Aguas

La ley de Aguas nace de la trasposición de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), y tiene por objeto la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el artículo 149 de la Constitución, así como el establecimiento de las normas básicas de protección de las aguas continentales, costeras y de transición, sin perjuicio de su calificación jurídica y de la legislación específica que les sea de aplicación.

9.3.3 Libro Blanco del Agua

El libro blanco fue redactado por el MIMAN en el año 2000 con el objetivo de conseguir un mejor conocimiento de los problemas del agua en España, y una vez descrita la situación en ese momento, estimar la evolución previsible y el establecimiento de opciones y prioridades en el uso del agua y servir de apoyo a la redacción de los planes hidrológicos de cuenca. Sus capítulos principales son:

1. Introducción
2. El Marco físico, socioeconómico e institucional de referencia.
3. La situación actual y los problemas existentes y previsibles
4. Los fundamentos para una nueva política del agua
5. La planificación hidrológica

En el documento de respaldo se analiza más profundamente el Libro Blanco del Agua.

9.3.4 Libro Digital del Agua

La última versión del libro blanco del agua realizada en formato digital en la web del ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y medio Marino. Los datos están más actualizados que en el libro Blanco del agua del 2000, pero no están tan explicados como en este, de hecho en muchos apartados se hace referencia al informe del 2000.

Los temas tratados en este libro del agua, son los siguientes:



Tab. 4 - Temas del Libro Digital del Agua

En el documento de respaldo se analiza más profundamente el Libro Digital del Agua.

9.3.5 Plan Nacional de Calidad de Aguas

El punto de partida del Plan de Calidad de las Aguas (Saneamiento y Depuración 2007-2015) es, por una parte, la necesidad de cumplir con lo establecido en la Directiva 91/271/CEE, en la Directiva Marco del Agua, ambas ya traspuestas al ordenamiento jurídico español, y en el Programa AGUA, trasladado a la normativa española a través del Real Decreto Ley 11/2005, de modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional; y, por otra, el diagnóstico de los resultados obtenidos con el Primer Plan Nacional de Saneamiento y Depuración, 1995-2005, que nos permite encuadrar el conjunto de necesidades presentes a principios del año 2007.

Dentro del diagnóstico del saneamiento y depuración en España, se observa un importante avance desde 1985 y se describe el estado actual de la calidad de las aguas superficiales y diferentes indicadores de la relación entre la calidad de las aguas superficiales y el grado de depuración alcanzado.

En el documento de respaldo se analiza más profundamente el Plan Nacional de Calidad de Aguas.

9.3.6 Otras legislaciones

En la actualidad existe amplia legislación dentro del estado Español relacionada con los recursos hídricos, y que afectan a la gestión de ellos.

Esta legislación se ha catalogado por medio de los siguientes parámetros:

- OrganismEmisor
- Ámbito
- Fecha de aprobación
- Fecha de publicación
- Fecha de entrada en vigor
- Fecha de derogación
- Materias
- Derogada parcialmente por.
- Deroga totalmente a
- Deroga a
- Deroga parcialmente a
- Modifica a
- Modificada por
- Relacionadas
- Notas

Como ejemplo del análisis desarrollado, se muestra la mitad de los parámetros (ya que la totalidad no son visibles en un A4) de la Ley de Aguas.

Nombre	Organismo Emisor	Ámbito	Fecha de aprobación	Fecha de publicación	Fecha de entrada en vigor	Fecha de derogación	Materias
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS	0	0	37092	0	37097		0

Tab. 5 - Ejemplo de Legislación analizada

En el documento de respaldo se muestra la legislación analizada según todos los parámetros descritos anteriormente.

9.4 BIBLIOGRAFÍA

- [1] HISPAGUA. Sistema Español de Información sobre el agua.
http://hispagua.cedex.es/instituciones/distribucion/distribucion_competencias.php?localizacion=Distribuci%F3n%20de%20competencias
- [2] Libro Blanco del agua en España 2007. Realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, 1º edición en 2000, re-editado y actualizado a 2007.
<http://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/libroblancodelagua/>; <http://hercules.cedex.es/Informes/Planificacion/2000-Libro Blanco del Agua en Espana/>
- [3] Libro Digital del agua. Web del ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino:
<http://servicios2.marm.es/sia/visualizacion/lda/>
- [4] Directiva 2000/60/CE Marco del Agua. Web del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino:
http://www.mma.es/portal/secciones/acm/politica_agua/directiva_marco_aguas/
- [5] Plan Nacional de Calidad de las Aguas. Saneamiento y Depuración 2007-2015: Web del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino:
http://www.mma.es/secciones/medios_comunicacion/prensa/notas_pre/2007/06/PlanNacionalCalidadAguas.pdf
- [6] Real Decreto Legislativo 1/2001 , de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas: Web del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino:
http://www.mma.es/secciones/acm/aguas_continent_zonas_asoc/planificacion_hidrologica/pdf/textorefundidodelaleydeaguasrdl012001.pdf
- [7] Otras legislaciones:
http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_continent_zonas_asoc/planificacion_hidrologica/MarcoNormativo.htm
<http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/main/SeeNormativaSectorial.asp?codigocaracter=G>